



Co-funded by the Asylum,
Migration and Integration
Fund of the European Union



UNHCR
The UN Refugee Agency

EMERSIONE E REFERRAL DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A - O A RISCHIO DI - VIOLENZA DI GENERE

NEL CONTESTO
DELLA PROCEDURA DI ASILO

Procedure Operative Standard
per le Commissioni Territoriali
per il riconoscimento
della protezione internazionale

EMERSIONE E REFERRAL DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A - O A RISCHIO DI - VIOLENZA DI GENERE

NEL CONTESTO
DELLA PROCEDURA DI ASILO

Procedure Operative Standard
per le Commissioni Territoriali
per il riconoscimento
della protezione internazionale

Progettazione grafica e impaginazione: Bianco Tangerine

Finito di stampare a dicembre 2021

INDICE

1 INTRODUZIONE

- ▶ 1.1. Obiettivi e destinatari delle procedure operative
- ▶ 1.2. Definizioni
 - 1.2.1. La violenza di genere: definizioni, cause, conseguenze e forme
 - 1.2.2. La violenza di genere nel contesto della protezione internazionale

2 IL SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A – O A RISCHIO DI – VIOLENZA DI GENERE

- ▶ 2.1. La normativa sulla violenza di genere
 - 2.1.1. La normativa internazionale ed europea
 - 2.1.2. La normativa italiana
- ▶ 2.2. La normativa sull’asilo
 - 2.2.1. La normativa internazionale: Convenzione di Ginevra del 1951 e Linee Guida UNHCR
 - 2.2.2. La normativa europea sulla protezione internazionale
 - 2.2.3. La normativa italiana sulla protezione internazionale
- ▶ 2.3. Il sistema di prevenzione e di tutela delle persone sopravvissute a - o a rischio di – violenza di genere
 - 2.3.1. Servizi a tutela delle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere

3 L'EMERSIONE DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A – O A RISCHIO DI – VIOLENZA DI GENERE E LE PROCEDURE DI REFERRAL TRA COMMISSIONI TERRITORIALI ED ENTI DI TUTELA

- ▶ 3.1. Emersione
- ▶ 3.2. Come favorire l'emersione
- ▶ 3.3. Emersione nel contesto della protezione internazionale: procedure di referral
 - 3.3.1. Preparati
 - a) Mappatura dei servizi, approccio multi-agenzia, focal point e protocolli
 - b) Setting e studio del fascicolo
 - 3.3.2. Osserva
 - 3.3.3. Ascolta
 - 3.3.4. Informa
 - 3.3.5. Metti in contatto

ALLEGATI

- ▶ Allegato A (Bibliografia)
- ▶ Allegato B (Vademecum Informativa)
- ▶ Allegato C (Modello di consenso informato)
- ▶ Allegato D (Modello di tabella sui servizi)
- ▶ Allegato E (Modello di Protocollo di Intesa)
- ▶ Allegato F (Matrice per raccolta dati)

Le presenti Linee Guida sono state elaborate nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) "Progetto per l'identificazione ed il referral delle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Questa pubblicazione è stata finanziata con il supporto della Commissione Europea. Essa riflette solo il punto di vista degli autori e la Commissione Europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute.

Coordinamento progetto: Daniela Diamanti, Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Francesca Paltenghi e Héléna Behr, UNHCR

Testo a cura di: Esther Urbina, Chiara Cirillo

Si ringraziano per il contributo: Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus (AIDOS), Boramosa, i centri anti-violenza del Comune di Venezia, Chiara Belliazi, Chiara Scipioni, CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali), Dany Carnassale, Differenza Donna, Dria Paola Betti, Francesca Edvige Scapini, Francesca Tavassi, La Kasbah, Laura Cantarini, Laura Cassio, Manuela Moy, Maria Beatrice Giuliani, Maria Laura Mammetti, Maria Virginia Rizzo, Nardos Neamin, Paola Degani, Rete anti-violenza del Comune di Milano, Rete DiRe (Donne in rete contro la violenza), Tavolo regionale di coordinamento Centri anti-violenza e Case Rifugio della Regione Piemonte e Università degli studi di Padova.

Disclaimer: Nelle presenti Procedure Operative Standard si è cercato di utilizzare un linguaggio il più possibile neutro, equo ed inclusivo sotto il profilo del genere. Tuttavia, per ragioni sintattiche, grammaticali e di leggibilità del testo, talvolta la terminologia ricalca l'impostazione binaria maschile-femminile.

LEGENDA



MINORI

Aspetti relativi a bambini, bambine ed adolescenti



LGBTIQ+

Aspetti relativi a persone LGBTIQ+-(persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Intersessuali, Queer o con altra identità di genere o orientamento sessuale)

CAPITOLO I

INTRODUZIONE



1

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

- ▶ 1.1. Obiettivi e destinatari delle procedure operative
- ▶ 1.2. Definizioni
 - 1.2.1. La violenza di genere: definizioni, cause, conseguenze e forme
 - 1.2.2. La violenza di genere nel contesto della protezione internazionale

1.1 Obiettivi e destinatari delle procedure operative

Le presenti **Procedure Operative Standard** sono rivolte alle **Commissioni Territoriali** per il riconoscimento della **protezione internazionale** e sono finalizzate a:

- ▶ favorire l'**emersione** delle persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere (GBV¹), tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale, per facilitare il loro accesso a adeguate misure di **sostegno e tutela** e
- ▶ garantire l'adozione di **procedure** di esame delle domande di protezione internazionale che siano **sensibili al genere**.

Queste procedure operative intendono inoltre promuovere appositi **meccanismi di invio o di referral**, attraverso un approccio multisetoriale e multi-agenzia, allo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra la Commissione Nazionale, le Commissioni Territoriali, i centri antiviolenza e gli altri enti pubblici e del privato sociale che a vario titolo si occupano di prevenzione e risposta alla violenza di genere².

¹ Vd. UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, 2020, <https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence>

² Per la parte relativa alle azioni di risposta alla violenza di genere queste Procedure Operative Standard si rifanno all'approccio in quattro fasi (preparazione, osservazione, ascolto e messa in contatto con gli enti di tutela) previsto dalla guida tascabile UNICEF-UNHCR-OIM "Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere", <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/11/GBV-Pocket-Guide.pdf>

1.2 Definizioni

1.2.1. La violenza di genere: definizioni, cause, conseguenze e forme

Nelle presenti Procedure Operative Standard si adotta la definizione del Comitato Permanente Interagenzia delle Nazioni Unite (IASC)³ che considera **violenza basata sul genere** “un termine ampio ed inclusivo utilizzato per descrivere qualsiasi atto dannoso perpetrato contro la volontà di una persona e basato su differenze attribuite socialmente (cioè di genere) tra maschi e femmine. Il termine racchiude in sé tutti gli atti che infliggono danni o sofferenze fisiche, sessuali o mentali, le minacce di tali atti, la coercizione e altre privazioni della libertà. Questi atti possono verificarsi in pubblico o in privato”⁴.

Questa definizione, infatti, pur riconoscendo espressamente il ruolo giocato dalle relazioni di potere tra uomini e donne, non fa riferimento espresso al genere o all'identità di genere della persona offesa. Rientra, quindi, nella violenza di genere così delineata la violenza perpetrata nei confronti di donne, ragazze, uomini e ragazzi e la violenza nei confronti delle persone LGBTQI+⁵. Molti **tipi di violenza di genere** sono infatti trasversali a tutte le fasce di età e a tutti i generi, nonostante donne, bambine e adolescenti siano particolarmente esposte, durante il corso della loro vita, ad una stratificazione di violenze.

La violenza di genere costituisce una grave **violazione dei diritti umani fondamentali**, quali, in primis, il diritto alla vita, il diritto alla libertà, integrità e sicurezza della persona, ed affonda le sue radici nei ruoli e nelle relazioni di genere socialmente attribuiti, spesso collegati ad un sostanziale squilibrio di potere. Casi di violenza di genere si verificano in ogni società, colpendo tutte le classi sociali e tutte le fasce di età, generi, culture, religioni, etnie⁶. Tuttavia, vi sono fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di violenza⁷ legati, ad esempio, alle condizioni individuali, in primis il genere, nonché al contesto sociale, culturale, normativo ed alle condizioni di sicurezza del luogo in cui la persona si trova⁸.

Così come sono molteplici le cause, anche le **conseguenze** della violenza di genere si manifestano **su diversi piani**, (quello della salute fisica o mentale, sul piano legale o su quello della sicurezza) e diversi livelli (la violenza può essere perpetrata da un singolo individuo, ripercuotendosi sulla sfera individuale, o dalla comunità e società, avendo conseguenze sulla comunità o sull'intera società di appartenenza; si pensi, a titolo esemplificativo allo stupro come arma di guerra).

La violenza di genere può assumere diverse **forme**:

- ▶ **violenza sessuale:** include, come minimo, lo stupro, il tentato stupro, l'abuso e lo sfruttamento sessuale. Essa comprende qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale, commenti sessuali indesiderati o atti volti a sfruttare la sessualità di una persona, usando la coercizione, minacce di arrecare danno o di utilizzare forza fisica, da parte di chiunque, indipendentemente dal rapporto con la vittima, in qualsiasi ambiente, incluso quello domestico o lavorativo
- ▶ **violenza fisica:** un atto di violenza fisica che non ha natura sessuale. Ad esempio: colpire, schiaffeggiare, soffocare, ferire, spingere, bruciare, sparare o utilizzare qualsiasi arma, attaccare con acido o compiere qualsiasi altro atto che provochi dolore, disagio o lesioni
- ▶ **violenza emotiva e psicologica:** forma di violenza che infligge dolore o lesioni a livello mentale o emotivo. Gli esempi includono: minacce di violenza fisica o sessuale, intimidazione, umiliazione, isolamento forzato, esclusione sociale, stalking, molestie verbali, attenzioni indesiderate, osservazioni, gesti o parole scritte di natura sessuale e/o minacciosa, distruzione di cose care, ecc. Le molestie sessuali sono incluse in questa categoria di violenza di genere
- ▶ **violenza sociale ed economica:** forma di abuso in cui i perpetratori controllano le finanze delle vittime per impedire loro di accedere alle risorse, lavorare o mantenere il controllo dei propri guadagni, raggiungere l'autosufficienza e ottenere l'indipendenza finanziaria⁹.

1.2.2. La violenza di genere nel contesto della protezione internazionale

I collegamenti tra la violenza di genere e la protezione internazionale sono molteplici.

Nonostante infatti la violenza di genere si verifichi in ogni contesto sociale, **le persone rifugiate**, sfollate interne, apolidi e richiedenti asilo si trovano in una posizione di particolare vulnerabilità che le rende **maggiormente esposte al fenomeno, non solo nei paesi di origine, ma anche in quelli di transito e destinazione**. Molte di esse provengono infatti da paesi in situazione di conflitto armato o violenza generalizzata, condizioni che causano la disgregazione dei nuclei familiari, il crollo delle strutture sociali e dei sistemi di protezione e risposta alla violenza, soprattutto per le fasce più esposte ad essa, cioè donne, bambini/e adolescenti¹⁰. Coloro che sono costretti

³ Tale scelta è in linea con la terminologia usata dall'UNHCR, dalle altre Agenzie delle Nazioni Unite e dalle principali NGO che operano nel settore. (Vd. UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, 2020, <https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence>)

⁴ IASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, Agosto 2015, disponibili su: <https://interagencystandin-gcommittee.org/system/files/2020-09/IASC%20Guidelines%20for%20Integrating%20Gender-Based%20Violence%20Interventions%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202015.pdf>

⁵ Sulla scelta dell'acronimo LGBTQI+ e, più in generale, sulla terminologia vd UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Need to Know Guidance: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer Persons in Forced Displacement, 2021, pag. 13 <https://www.refworld.org/docid/4e6073972.html>

⁶ UNHCR - Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni - Linee guida per la prevenzione e la risposta - maggio 2003, https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/3sgbv_italiano_1.pdf

⁷ Tra i fattori di contesto che hanno aumentato a dismisura il rischio di subire violenza di genere, va menzionato l'impatto che ha avuto e continua ad avere la pandemia COVID-19 sulle vite, soprattutto, di donne, bambini e bambine. Fin dai primi mesi del 2020 è stato registrato un "orribile aumento globale della violenza domestica" nei confronti di donne e bambine, insieme ad una loro maggiore esposizione a violenza sessuale (vd. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Gender-based violence prevention, risk mitigation and response during COVID-19, 26 March 2020, <https://www.refworld.org/docid/5e84bb2b4.html>; Interim Technical Note: Protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) during COVID-19 response (Version 1.0, March 2020), <https://reliefweb.int/report/world/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19>); secondo i dati dell'associazione nazionale dei Centri Antiviolenza D.i.Re. - Donne in rete contro la violenza, nei mesi di marzo ed aprile del 2020 si era registrato un aumento del 74,5% delle richieste di accesso ai Centri Antiviolenza rispetto all'ultima rilevazione statistica (relativa al 2018) (vd. <https://www.direcontrolviolenza.it/violenza-covid19-2867-donne-si-sono-rivolte-ai-centri-antiviolenza-d-i-re-durante-il-lockdown/>).

⁸ UNHCR - Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni, cit.

⁹ Le definizioni delle forme di violenza riportate sono riprese da "IASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, Annex 3, cit." che contiene anche le definizioni dei principali tipi di violenza di genere; la traduzione in italiano è ripresa da UNICEF-UNHCR-OIM, Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere, cit.

¹⁰ Sulla stratificazione delle violenze e sull'intersezionalità, con specifico riferimento alle situazioni di conflitto armato ed alla tratta di essere umani si rimanda a quanto esposto in: Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Report on the gender dimension of trafficking in persons in conflict and post-conflict settings as it relates to the women and peace and security agenda of the Security Council, July 2018, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/227/00/PDF/N1822700.pdf?OpenElement>.

alla fuga sono poi a rischio di subire violenze anche durante il viaggio, ad esempio, da parte di organizzazioni criminali dedite al traffico ed alla tratta di esseri umani o da parte delle guardie di frontiera, come pure nei paesi d'asilo, dove, trovandosi al di fuori del proprio contesto abitativo, spesso privi di risorse economiche e in alcuni casi in situazione di irregolarità, sono maggiormente esposti ad abusi, violenze e sfruttamento.

Talvolta le violenze avvenute durante il viaggio o nel paese di destinazione, indipendentemente dai motivi della partenza, possono determinare un timore fondato di persecuzione e dunque il riconoscimento dello status di rifugiato (sur place). **In ogni caso, la violenza di genere, andando a ledere diritti fondamentali della persona, può costituire una forma di "persecuzione" ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951¹¹.** È fondamentale ricordare che ogni elemento della definizione di rifugiato, e dunque anche ciascuno dei cinque motivi previsti dalla Convenzione del 1951, deve essere interpretato in maniera sensibile al genere.

Nell'esame del profilo e del contesto di provenienza della persona richiedente asilo, il genere assume un ruolo rilevante: esso può infatti influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e, talvolta, anche le motivazioni della persecuzione stessa possono essere ricollegabili ad aspetti legati al genere.

Donne e ragazze richiedenti asilo e rifugiate

possono essere state costrette a lasciare il paese d'origine per motivi ricollegabili, ad esempio, a maltrattamenti in famiglia¹², matrimoni forzati, mutilazioni genitali¹³; sono inoltre ad alto rischio di violenza fisica e sessuale anche nei paesi di transito, ed in particolare lungo la rotta del mediterraneo centrale¹⁴, soprattutto ai posti di blocco e nei centri di detenzione in Libia¹⁵, ma anche lungo la rotta balcanica¹⁶. Anche nei paesi di destinazione¹⁷, inclusa l'Italia¹⁸, si verificano casi di violenza domestica, stupro, mutilazioni genitali femminili¹⁹ e matrimoni forzati e molte donne e ragazze richiedenti asilo e rifugiate sono inoltre vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, ma non solo.

11 UNHCR, Linee Guida sulla protezione internazionale n. 1 "La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati", 7 maggio 2002, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf

12 A titolo esemplificativo El Salvador, quarto paese di origine per numero di richieste di asilo nel 2019 (<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasil>) presenta uno dei tassi di femminicidio più alti al mondo (<https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-femicide>; <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22824&LangID=E>)

13 Per una mappa dei paesi in cui le MGF sono praticate vd. Unicef, 29 countries, more than 125 million girls and women, https://www.unicef.org/spanish/protection/files/00-FMGC_infographiclow-res.pdf

14 UNHCR Bureau for Europe, Desperate Journeys: Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkans routes, February 2017, <https://www.unhcr.org/58b449f54.pdf>; Women's Refugee Commission, No Safety for Refugee Women on the European Route: Report from the Balkans, January 2016, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Refugee-Women-on-the-European-Route-Balkans.pdf>; Plos One, Sexual violence against migrants and asylum seekers. The experience of the MSF clinic on Lesbos Island, Greece, September 2020, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239187>;

15 UNHCR - Danish Refugee Council MMC, On this journey, no one cares if you live or die. Abuse, protection, and justice along routes between East and West Africa and Africa's Mediterranean coast, 29/07/2020, <https://www.unhcr.org/5f2129fb4>; Progetto SAMIRA - Per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia - D.i.re - Novembre 2017, https://www.direcontrolavioenza.it/wp-content/uploads/2018/04/Report-Samira_web_ridotto.pdf

16 Molti rifugiati e migranti riferiscono di aver subito abusi da gruppi di trafficanti nel nord della ex repubblica jugoslava di Macedonia, così come talvolta a Belgrado, Pristina e Sofia, e di aver subito diverse forme di violenza di genere, tra cui violenza sessuale, fisica e tortura, oltre che detenzioni forzate per molti giorni, al fine di ottenere somme di denaro maggiori rispetto a quelle inizialmente pattuite per il viaggio (<https://www.unhcr.org/58b449f54.pdf>)

17 Nel 2017, l'UNHCR ha ricevuto denunce da 622 persone sopravvissute a violenza di genere nelle Isole greche del Mar Egeo, il 28% delle quali subite dopo l'arrivo in Grecia. Le donne hanno riferito che comportamenti inappropriati, molestie sessuali e tentate violenze sessuali costituiscono le forme principali di violenza di genere (UNHCR, Refugee women and children face heightened risk of sexual violence amid tensions and overcrowding at reception facilities on Greek islands, 9/02/2018, <https://www.unhcr.org/news/briefing/2018/2/5a7d67c4b/refugee-women-children-face-heightened-risk-sexual-violence-amid-tensions.html#targetText=In%202017%2C%20UNHCR%20received%20reports,SGBV%20after%20arriving%20in%20Greece>)

18 La Gazzetta del Mezzogiorno, Bari, violenza di gruppo su una 25enne al Cara: condannati 6 nigeriani, 12/12/2019, <https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1193346/bari-violenza-di-gruppo-su-una-25enne-al-cara-condannati-6-nigeriani.html>;

19 AIDOS: MGF - La situazione in Italia, https://www.aidos.it/wp-content/uploads/2017/02/COUNTRY-INFO-PAGES_ITALY_ITALIAN-FINAL.pdf; AIDOS - END FGM, Joint Shadow Report - ITALY, <https://rm.coe.int/aidos-end-fgm-eu-joint-shadow-report-italy/16808eaaa6>

Uomini e ragazzi richiedenti asilo e rifugiati

soprattutto coloro che provengono da paesi interessati da conflitti²⁰, potrebbero essere sopravvissuti a violenza sessuale, utilizzata in quei contesti allo scopo di "demascolinizzare" il nemico. Uomini e ragazzi subiscono violenza sessuale anche nei paesi di transito, soprattutto coloro che hanno seguito la rotta balcanica²¹ o la rotta del mediterraneo centrale²² e sono stati in Libia²³ in centri di detenzione governativi o controllati da gruppi armati antigovernativi o organizzazioni criminali, noti per l'impiego della tortura e della violenza sessuale nei confronti dei prigionieri. Anche nei paesi di destinazione, inclusa l'Italia²⁴, si verificano episodi di violenza a danno di uomini e ragazzi, soprattutto nell'ambito dello sfruttamento lavorativo e nei contesti abitativi informali. Il fenomeno è sottostimato ancor più della violenza sulle donne, anche perché molti paesi non riconoscono esplicitamente la violenza sessuale contro gli uomini quale reato e/o hanno leggi che criminalizzano i sopravvissuti ad essa.

Persone richiedenti asilo e rifugiate LGBTQ+

provengono da paesi in cui gli atti omosessuali sono considerati reato²⁵ o in cui sono soggette a varie forme di discriminazione e stigmatizzazione, senza possibilità di accesso ad alcun sistema di tutela. Molto spesso tali discriminazioni sono correlate anche ad altre caratteristiche della persona come ad esempio l'età, l'appartenenza etnica, o disabilità che contribuiscono ad esporre la persona al rischio di subire violenza di genere (cd. intersezionalità). Inoltre, in numerosi contesti, lo stupro viene utilizzato allo scopo di "correggere o punire" la persona per il suo orientamento sessuale. Nei paesi di transito persone con SOGIESC (Orientamento Sessuale, Identità di Genere, Espressione di Genere e Caratteristiche Sessuali) diversificato possono essere maggiormente esposte a violenze, inclusa la violenza sessuale, soprattutto qualora transitino per paesi con elevati livelli di omofobia, come accade nella maggior parte dei paesi lungo la rotta del mediterraneo centrale e lungo la rotta balcanica. Anche nei paesi di destinazione, inclusa l'Italia, si registrano casi di violenza nei confronti di persone LGBTQ+ richiedenti asilo e rifugiate, anche all'interno dei centri di accoglienza, talvolta da parte di connazionali.

20 UNHCR, UNHCR study uncovers shocking sexual violence against Syrian refugee boys, men, 06/12/2017, <https://www.unhcr.org/news/pres-s/2017/12/5a27a6594/unhcr-study-uncovers-shocking-sexual-violence-against-syrian-refugee-boys.html>;

21 More Than One Million Pains": Sexual Violence Against Men and Boys on the Central Mediterranean Route to Italy - marzo 2019 <https://s33660.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/04/Libya-Italy-Report-03-2019.pdf>

22 UNHCR Bureau for Europe, "Desperate Journeys: Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkans routes", February 2017, <https://www.unhcr.org/58b449f54.pdf>

23 UNHCR - Danish Refugee Council MMC, "On this journey, no one cares if you live or die. Abuse, protection, and justice along routes between East and West Africa and Africa's Mediterranean coast", luglio 2020, <https://www.unhcr.org/5f2129fb4>;

24 Women's refugee Commission, Sexual Violence against Men and Boys in Conflict and Displacement: Findings from a Qualitative Study in Bangladesh, Italy, and Kenya Synthesis Report, ottobre 2020, <https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/10/Sexual-Violence-against-Men-Boys-Synthesis-Report.pdf>; Progetto SAMIRA - Per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia - D.i.re - Novembre 2017, https://www.direcontrolavioenza.it/wp-content/uploads/2018/04/Report-Samira_web_ridotto.pdf

25 Per informazioni sui paesi in cui gli atti omosessuali sono perseguiti vedasi: ILGA, World State Sponsored Homophobia report - Global Legislation Overview update, Dicembre 2019 https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019_light.pdf

A woman with long brown hair, wearing a grey blazer, is seen from behind, writing on a notepad with a pen. She is in a meeting or office setting. Another person is partially visible in the background. A purple triangle is in the top right corner.

CAPITOLO II

IL SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A – O A RISCHIO DI – VIOLENZA DI GENERE

IL SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A – O A RISCHIO DI – VIOLENZA DI GENERE

- ▶ 2.1. La normativa sulla violenza di genere
 - 2.1.1. La normativa internazionale ed europea
 - 2.1.2. La normativa italiana
- ▶ 2.2. La normativa sull'asilo
 - 2.2.1. La normativa internazionale: Convenzione di Ginevra del 1951 e Linee Guida UNHCR
 - 2.2.2. La normativa europea sulla protezione internazionale
 - 2.2.3. La normativa italiana sulla protezione internazionale
- ▶ 2.3. Il sistema di prevenzione e di tutela delle persone sopravvissute a - o a rischio di – violenza di genere
 - 2.3.1. Servizi a tutela delle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere

2

IL SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A - O A RISCHIO DI - VIOLENZA DI GENERE

2.1 La normativa sulla violenza di genere

2.1.1. La normativa internazionale ed europea

Gli atti di violenza di genere ledono una serie di diritti umani universali protetti da strumenti internazionali, tra cui, in primis, la **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**¹ ed altri Trattati e Convenzioni internazionali che riconoscono a tutti gli esseri umani “pari dignità e diritti, senza distinzione alcuna” (c.d. principio di non discriminazione).²

I diritti delle donne, in particolare, sono stati specificamente dettagliati in una serie di appositi strumenti internazionali, tra cui:

- ▶ la Convenzione sui diritti politici delle donne del 1953³
- ▶ la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979 (CEDAW)⁴
- ▶ la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 (DEVAW).⁵

Il Comitato CEDAW, istituito dalla omonima Convenzione, ha adottato alcune Raccomandazioni che hanno valore interpretativo rispetto alla Convenzione stessa⁶. Tra esse rileva, anche per le interconnessioni con la protezione internazionale, la **Raccomandazione Generale N. 32**⁷ del 2014, con la quale il Comitato chiede agli Stati parte di assicurare che, nell'interpretazione di tutti e cinque i motivi di persecuzione, sia adottata una prospettiva di genere e raccomanda agli Stati di dotarsi di “adeguati meccanismi di screening per l'identificazione precoce delle donne richiedenti asilo con esigenze particolari di protezione e assistenza”⁸.

¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948, https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948, cit., art. 1-2

³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione sui diritti politici delle donne, 1953, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b08.html>

⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, 1979, <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf> (versione italiana: https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf)

⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, 1993, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/eliminationvaw.pdf>, (versione italiana: https://www.esteri.it/mae/approfondimenti/20090827_allegato2_it.pdf)

Art. 583bis c.p.²² Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Introduce nell'ordinamento italiano sanzioni per chiunque pratici MGF, ed è norma di portata extraterritoriale, che trova applicazione "altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia"
Art. 612bis c.p.²³ Atti persecutori	Sanziona il reato di stalking . A questa norma è collegata la misura cautelare del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" (art. 282ter c.p.p.) da parte del "persecutore"
Art. 612ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	Introduce nell'ordinamento italiano il reato di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"
Art. 583quinquies c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	Sanziona il delitto di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"
Art. 558bis c.p.²⁴ Costrizione o induzione al matrimonio	Introduce nell'ordinamento sanzioni penali per chi sia colpevole del reato di "costrizione o induzione al matrimonio"

Per quanto riguarda, invece, la tutela delle persone sopravvissute straniere, l'art. 18bis del **Testo Unico sull'Immigrazione (TUI)**²⁵ - "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica" - prevede il rilascio, previo parere favorevole dell'autorità giudiziaria, di un permesso di soggiorno di un anno (rinnovabile) alla persona straniera rispetto alla quale le forze dell'ordine, i centri antiviolenza o i servizi sociali abbiano accertato una situazione di violenza domestica²⁶, e che si trovi in concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio²⁷.

Le similitudini con il "Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale", ex art. 18 dello stesso Testo Unico, sono evidenti, essendo entrambe le norme concepite per incoraggiare l'emersione e la repressione di gravi reati, garantendo tutela alle vittime. Si tenga presente che, secondo i dati del Ministero dell'Interno²⁸, lo strumento fino ad ora ha però trovato scarsa applicazione e si registrano prassi differenziate, sul territorio nazionale, in merito alle condizioni di rilascio del titolo di soggiorno²⁹.

Art. 18 bis TUI: Requisiti e diritti	Art. 18bis TUI e protezione internazionale
<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Situazione di violenza o abuso (uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica) ▶ Accertamento della situazione di violenza da parte di forze dell'ordine, centri antiviolenza o servizi sociali ▶ Vittima: "straniera" ▶ Parere favorevole o richiesta dell'autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Art 18 bis: fa riferimento ad un'accertata situazione di violenza che si verifichi sul territorio italiano mentre non rilevano situazioni di violenza verificatesi nel paese di origine e/o nei paesi di transito ▶ Protezione internazionale: rilevano situazioni di violenza avvenute nei paesi di origine, di transito e anche in Italia -condizioni sorte sur place- se espongono a rischi di persecuzione nel paese di origine ▶ Percorsi paralleli: la richiesta del permesso di soggiorno ex art. 18 bis TUI non preclude alla persona la possibilità di proseguire l'iter di riconoscimento della protezione internazionale ▶ Tra le decisioni della Commissione Territoriale: non è espressamente menzionata la trasmissione degli atti al Questore per le ipotesi di violenza di genere che non rientrano nei reati di tratta (601 cp) e riduzione in schiavitù (600 cp)³⁰.
<p>Diritti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rilascio di un permesso di soggiorno della durata di un anno da parte del Questore ▶ Accesso a lavoro, studio, servizi assistenziali, iscrizione anagrafica ▶ Accesso al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) 	

22 L'art. 583bis c.p. è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09:7>; per le attività di prevenzione delle MGF è poi rilevante l'"Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all'art. 3 comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 7", 6 Dicembre 2012, n. 240", <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/intesa-mgf-2012.pdf>; per maggiori informazioni sulle attività istituzionali di prevenzione e contrasto delle MGF vd. <http://www.pariopportunita.gov.it/mutilazioni-genitali-e-matrimoni-forzati/>

23 L'art. 612bis c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-24&atto.codiceRedazionale=009G0019&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=lbl.detttaglioAtto>), poi convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in LEGGE, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-04-24&atto.codiceRedazionale=009G0046&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>)

24 Gli articoli 612ter c.p., 583quinquies c.p. e 558bis c.p. sono stati introdotti nel codice penale dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-25&atto.codiceRedazionale=19G00076&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>

25 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'Immigrazione (TUI), https://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348¤tSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti

26 La norma richiama gli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. e l'articolo 380 c.p.p.

27 I reati rilevanti per l'applicazione dell'art. 18 bis TUI sono elencati nel primo comma dello stesso e sono: 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 582 c.p. Lesioni personali, 583 c.p. Circostanze aggravanti, 583 bis c.p. Pratiche di mutilazioni genitali femminili, 605 c.p. Sequestro di persona, 609 bis c.p. Violenza sessuale, 612 bis c.p. Stalking, gli altri reati per i quali l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

28 Per dati relativi al rilascio di permessi di soggiorno ex art. 18bis TUI vd. Relazione Finale della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, 6 febbraio 2018, pag. 58, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>;

29 Per una analisi della prassi applicativa dell'art. 18 bis TUI vd. Rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, Rapporto ombra 2018-2019, ottobre 2018, pag. 67, <https://www.direcontroviolenza.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-ombra-GREVI0.pdf> "Ius Migrandi, Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia", Parte III: Le frontiere del diritto: gli artt. 18 e 18 bis TU 286/98 in una prospettiva di genere e femminista, a cura di Ilaria Boiano e Cristina Laura Cecchini, pubblicato da Franco Angeli, agosto 2020, http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/553;

30 Vd art. 32.3bis D.Lgs25/2008 "Nel caso in cui la Commissione Territoriale ritenga possano esservi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18bis TUI, non essendo previsto l'invio degli atti dalla Commissione al Questore, la via da seguire sarà quella di spiegare alla persona che può denunciare il suo aggressore, oppure rivolgersi ad un centro antiviolenza o ai servizi sociali, soggetti per legge competenti a redigere una relazione attestante la situazione di violenza."

2.2 La normativa sull'asilo

2.2.1. La normativa internazionale: Convenzione di Ginevra del 1951 e Linee Guida UNHCR

Nonostante la **Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato** non contenga riferimenti espressi al genere o alla violenza di genere, è ora unanimemente riconosciuto che il genere possa condizionare il tipo di persecuzione (matrimoni forzati, MGF, violenza domestica, etc.) ed i motivi stessi della persecuzione (orientamento di genere, trasgressione di norme sociali, etc.). Secondo l'approccio sostenuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché dal Comitato Esecutivo dell'UNHCR, costituisce ad oggi infatti un principio condiviso quello secondo cui, per giungere a decisioni accurate in merito alle domande per lo status di rifugiato, la definizione di persona rifugiata debba essere interpretata tenendo in considerazione i possibili aspetti relativi al genere.

Tale interpretazione è ribadita e dettagliata da varie posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati³¹. Nell'ambito del suo mandato, infatti, l'UNHCR pubblica documenti che forniscono una guida interpretativa alle autorità competenti in materia di determinazione dello status di rifugiato. Per quel che concerne il genere e la procedura d'asilo, sono particolarmente rilevanti:

- ▶ le **Linee Guida sulla persecuzione di genere** (2002), che analizzano in modo dettagliato la rilevanza fondamentale che il genere riveste sia nella comprensione e valutazione dei presupposti di inclusione nella definizione di rifugiato, sia, dal punto di vista procedurale, nell'adozione di misure sensibili al genere in tutte le fasi della procedura
- ▶ Le **Linee Guida sul particolare gruppo sociale** (2002), che chiariscono come le donne, in determinate circostanze, possano costituire, appunto, un gruppo sociale determinato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951
- ▶ Le **Linee guida sulle domande di protezione internazionale basate sulla religione** (2004), che contengono specifiche considerazioni in merito all'impatto del genere nella valutazione delle domande di asilo fondate su motivi religiosi
- ▶ le **Linee Guida sulle vittime di tratta** (2006)
- ▶ la **Nota sulle domande di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere** (2008)
- ▶ le **Linee Guida sulle domande di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere** (2012)
- ▶ le **Linee Guida sulle domande presentate dai minori** (2009)
- ▶ la **Nota sulle mutilazioni genitali femminili** (2009).

31 Ci si riferisce in particolare alle "Linee Guida per la Protezione delle donne rifugiate" del 1991 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Protection of Refugee Women, July 1991, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3310.html> e alle Linee Guida sulla violenza sessuale contro i rifugiati" del 1995 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response, 8 March 1995, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b33e0.html>

2.2.2. La normativa europea sulla protezione internazionale

La normativa europea sull'asilo contiene chiari riferimenti al genere, sia rispetto ai criteri di inclusione per il riconoscimento della protezione internazionale, sia rispetto alle garanzie procedurali che devono essere adottate dagli Stati.

- ▶ La **Direttiva Qualifiche**³², nella versione aggiornata (rifusa) del 2011, include tra gli **atti di persecuzione** la violenza sessuale e gli atti specificamente diretti contro un sesso (art. 9) e fa espresso riferimento al sesso tra i fattori di cui tener conto nella valutazione della fondatezza del timore (art. 4). Anche rispetto ai **motivi di persecuzione** la Direttiva richiede che, nel definire un particolare gruppo sociale, si tenga debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere (recital 30 e art. 10)
- ▶ La **Direttiva Accoglienza**³³ include tra le **persone vulnerabili**, "le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili" (art. 20), prevedendo che ad esse sia garantito l'accesso a specifiche misure di accoglienza, ad assistenza ed a cure mediche e psicologiche appropriate (art. 21)
- ▶ La **Direttiva Procedure**³⁴, nella versione aggiornata (rifusa) del 2013, riconosce che "taluni richiedenti possono necessitare di **garanzie procedurali particolari**, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale" (recital 29, 32 e art. 24). La Direttiva prevede inoltre che chi esamina le domande di asilo abbia la possibilità di consultare esperti di genere (art. 10 (3d)), che chi conduce il colloquio "abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente" (art. 15 (3a)) e che la persona richiedente possa chiedere che chi conduce l'intervista e l'interprete siano del suo stesso sesso.

2.2.3. La normativa italiana sulla protezione internazionale

La normativa italiana in materia di protezione internazionale, che è costituita da norme di implementazione delle direttive europee, contiene numerosi riferimenti al sesso e al genere, sia rispetto ai criteri di inclusione (D.lgs. n. 251 del 2007³⁵, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014³⁶- c.d. Decreto Qualifiche), sia

32 Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione della DIRETTIVA 2004/83/CE), <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0095:IT:HTML>

33 Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=IT>

34 Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 recante norme procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>

35 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 - "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale", <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-01-04&atto.codiceRedazionale=007G0259&tipoDettaglio=multivigenza&qld=&tabID=0.4150177826735977&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrum-b=true>

36 Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 - "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta", <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014:18>

Similmente, la *Policy* UNHCR sulla violenza di genere⁴¹ distingue tra attività di **prevenzione, riduzione dei rischi e risposta alla violenza**. Essa delinea cinque aree chiave di intervento⁴², sottolineando la necessità, da un lato, di intervenire sulle cause profonde della violenza, e, dall'altro, di adottare azioni mirate che aumentino la sicurezza in ogni specifico contesto, garantendo, al contempo, a tutte le persone sopravvissute l'accesso tempestivo a misure di tutela adeguate a rispondere ai loro bisogni. La *policy* richiama i principi e gli approcci⁴³ promossi anche dalle "Linee guida per integrare gli interventi di contrasto alla violenza di genere nelle azioni umanitarie"⁴⁴ del Comitato IASC. A livello nazionale, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, nel 2013, l'Italia ha introdotto nell'ordinamento nuove norme di contrasto alla violenza sulle donne⁴⁵ e, a partire dal 2015, si è dotata di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"⁴⁶ di durata biennale, che segue l'impostazione dei quattro assi di intervento richiesti dalla Convenzione. Per il periodo 2017-2020 è stato poi adottato un ulteriore "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne"⁴⁷ e, nel novembre 2021, il Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato il Piano aggiornato per il periodo 2021-2023⁴⁸.

IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2021-2023: DISPOSIZIONI CONCERNENTI DONNE MIGRANTI, RIFUGIATE E RICHIEDENTI ASILO

Il Piano, che promuove l'adozione di un approccio intersezionale e multiculturale al fenomeno, individua, tra le varie finalità, anche la "tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple".

Alle donne richiedenti asilo e rifugiate sono poi dedicate specifiche priorità all'interno dei diversi Assi, in cui il Piano stesso si articola:

- ▶ **Prevenzione**, Priorità 1.4 "Attivare **azioni di emersione e contrasto** della violenza contro donne vittime di discriminazione multipla, donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, donne disabili, in particolare nei luoghi maggiormente a rischio" anche attraverso l'adozione di un **approccio multi-settoriale e multi-culturale** nei luoghi di accoglienza, come anche tramite specifiche azioni informative, di sensibilizzazione e di mitigazione dei rischi
- ▶ **Protezione e sostegno**, Priorità 2.6 "Implementazione di soluzioni operative per **garantire la parità di accesso ai servizi** di prevenzione, sostegno e reinserimento per le donne vittime di violenza e di discriminazione multipla: donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate", anche attraverso l'introduzione di mediatori culturali nelle Case Rifugio, l'elaborazione di strumenti per migliorare l'accesso alla giustizia e ai percorsi amministrativi, come anche tramite la realizzazione di azioni volte a favorire l'emersione e l'adozione di interventi partecipativi che prevedano il coinvolgimento di donne rifugiate
- ▶ **Perseguire e punire**, Priorità 3.1 "Garantire procedure e strumenti condivisi per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutti gli stakeholder istituzionali coinvolti", con specifico riferimento all'adozione di un **Codice di Condotta** di tutela e prevenzione della violenza di genere nelle strutture di accoglienza e detenzione per persone richiedenti asilo e rifugiate, anche attraverso, inter alia, la definizione di appositi meccanismi di valutazione del rischio e di identificazione di spazi idonei al supporto psicologico e alla sicurezza delle persone.

Oltre al Piano strategico, di fondamentale importanza per il sistema antiviolenza italiano sono l'Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio (che verrà analizzata nel paragrafo seguente) e le **Linee Guida** adottate nel corso degli anni dal **Ministero della Salute e dal Dipartimento per le Pari Opportunità**:

- ▶ Decreto Ministero Salute – "Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da paesi dove sono effettuate le pratiche di **mutilazione genitale femminile** per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche" (2008)⁴⁹
- ▶ Decreto Ministero Salute – "Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito **torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale**" (2017)⁵⁰

41 UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, ottobre 2020, <https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence>

42 Le 5 aree chiave delle attività UNHCR per la prevenzione e riduzione dei rischi sono: a) promozione di norme di uguaglianza di genere, che affrontino le relazioni basate sulle differenze di potere (cause primarie della GBV); b) riduzione del rischio attraverso forme di protezione fisica/condizioni di sicurezza; c) modifiche del quadro normativo o di policy – che stabiliscano chiare forme di responsabilità/riduzione impunità; d) accesso sicuro a beni essenziali; e) azioni positive volte alla creazione di opportunità economiche, sociali e di istruzione.

43 Gli approcci e principi guida richiamati dalla UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence sono:
>Human rights-based approach (approccio incentrato sui diritti umani: vd. OHCHR, FAQ, www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf)
>AGD approach (approccio che tiene conto di età, genere e diversità: vd. UNHCR Policy on Age, Gender and Diversity, 2018, www.unhcr.org/5aa13c0c7.pdf)
>Survivor-centred approach (approccio incentrato sulla persona sopravvissuta: vedasi UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, cit.).
>Do no harm approach (vd. UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, cit.).
>Child friendly and Community based approaches (vd. "A community-based Approach in UNHCR Operations", 2008, www.unhcr.org/publications/legal/47ed0e212/community-based-approach-unhcr-operations.html)
>Intersectional analysis approach (approccio secondo il quale si deve tener conto della possibile stratificazione e interazione delle diverse identità sociali di ciascuna persona – ad esempio razza e genere - per meglio comprendere, prevenire e affrontare la complessità delle discriminazioni a cui la stessa può andare incontro).

>Data protection (vd. UNHCR Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern <https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html>)
>4 core humanitarian principles (principi fondamentali del diritto umanitario: umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza (vd. U.N.G.A. Resolution 58/114, 2004, <https://undocs.org/A/RES/58/114>))

44 IASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, cit.

45 Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (convertito con modificazioni dalla LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119), cit.: LEGGE 19 luglio 2019, n.69 "Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", cit.

46 DPCM - Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 7 luglio 2015, http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/piano_contro_violenzasessualeedigenere_2015.pdf

47 Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf>

48 Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf>

49 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_769_allegato.pdf

50 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2599_allegato.pdf

- ▶ DPCM- Ministero Salute – “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle **donne vittime di violenza**” (2018)⁵¹
- ▶ DPO - Parsec – “Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose” (2018)⁵²
- ▶ INMP- SIMM- ISS – Linee guida “**I controlli alla frontiera**. La frontiera dei controlli” (2017)⁵³.

2.3.1. Servizi a tutela delle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere

Per quanto attiene le misure di protezione, vi sono in Italia numerosi enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni che offrono sostegno a persone sopravvissute a violenza di genere. Di seguito un elenco dei principali tra essi.

- ▶ **Centri antiviolenza:** offrono a donne sopravvissute a violenza di genere e ai loro figli minorenni assistenza psicologica e legale e accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa e di lavoro; essi sono gestiti da enti territoriali o da associazioni del privato sociale, soprattutto associazioni di donne⁵⁴
- ▶ **Enti locali:** molti Comuni, ad esempio, hanno sportelli informativi dedicati a donne, o sportelli dedicati a persone migranti, o più specificamente a persone richiedenti asilo e rifugiate, con personale formato anche sul tema della violenza di genere; alcuni Comuni dispongono di case-famiglia madre/bambino, di strutture per minori, inclusi minori stranieri non accompagnati, ed alcuni anche di centri antiviolenza e di case rifugio
- ▶ **Servizi Sociali Territoriali:** accessibili attraverso gli sportelli sociali, forniscono a persone con diverse esigenze particolari, incluse persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere informazioni, orientamento, consulenza e assistenza; essi svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella tutela dei minori, anche in raccordo con l'autorità giudiziaria; i servizi sociali di alcuni Comuni hanno progetti specificamente rivolti a persone migranti, incluse persone richiedenti asilo
- ▶ **Servizi Sanitari**⁵⁵: aziende sanitarie e aziende ospedaliere hanno un ruolo fondamentale nel prestare soccorso e assistenza alle persone sopravvissute a violenza, trattando le conseguenze fisiche e psicologiche della stessa. Essi includono:
 - Pronto soccorso ospedalieri (inclusi quelli ginecologici), che forniscono le prime cure alle persone sopravvissute a violenze fisiche e sessuali e possono giocare un ruolo importante nell'emersione di situazioni di violenza; in alcuni Pronto Soccorso sono attivi percorsi speciali per donne sopravvissute a violenza (c.d. Codice Rosa) e vi sono spazi appositi (c.d. Stanza Rosa) in cui alle donne vengono fornite assistenza fisica, psicologica e consulenza legale
 - Consultori familiari, che forniscono cure mediche (inclusi i servizi inerenti la salute sessuale e riproduttiva) e sono talvolta specializzati nell'attenzione a donne migranti, incluse donne sottoposte a MGF
 - Centri di salute mentale (CSM), che offrono consulenza psicologica/psichiatrica, alcuni anche un servizio di etno-psichiatria, ed hanno personale formato sulla violenza di genere

- ▶ **Organizzazioni non governative (ONG) o associazioni** (ad esempio ONLUS) attive in diversi settori (cure mediche, salute mentale, assistenza legale, orientamento al lavoro, etc.):
 - Associazioni che offrono supporto legale e amministrativo a persone migranti
 - Associazioni che offrono supporto mirato a donne migranti, o che hanno progetti specifici sulla prevenzione e risposta alla violenza di genere (incluse le MGF)
 - Associazioni che offrono assistenza medica e/o psicologica a persone sopravvissute a tortura
 - Associazioni che offrono assistenza a persone disabili
 - Associazioni che offrono assistenza a persone affette da malattie croniche
 - **Associazioni per la tutela delle persone LGBTIQ+**, alcune delle quali hanno progetti specificamente dedicati a persone richiedenti asilo e rifugiate.



Detti enti, organizzazioni e associazioni spesso lavorano in rete tra loro, talvolta insieme con le forze dell'ordine⁶³ e con l'autorità giudiziaria. Molte reti hanno carattere territoriale (comunale o provinciale), ma vi sono anche reti costituite a livello regionale o nazionale⁶⁴.

Per facilitare l'accesso ai servizi antiviolenza, il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il **Numero Anti Violenza e Stalking 1522**⁶⁵, un servizio pubblico che le persone sopravvissute a violenza di genere possono consultare telefonicamente, via chat o via web per avere informazioni sui servizi antiviolenza presenti sul territorio. Il numero 1522 può essere consultato anche dal personale di enti, organizzazioni e associazioni che entrano in contatto con persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere, per maggiori informazioni sui servizi disponibili. Esso rappresenta quindi un elemento fondamentale della rete territoriale e nazionale antiviolenza.

⁶³ Le forze dell'ordine hanno il compito fondamentale di prevenire e contrastare i reati. Per quel che riguarda le azioni di contrasto alla violenza di genere, le Squadre mobili delle Questure si sono dotate di Sezioni specializzate nelle indagini riguardanti i reati in danno di minori, le violenze sessuali, gli abusi e i maltrattamenti contro le donne. Le forze dell'ordine intervengono a tutela della persona sopravvissuta a violenza, su sua richiesta o in quanto coinvolte da terzi, inclusi i servizi sociosanitari. Le loro attività di tutela includono anche l'ascolto della persona sopravvissuta e la valutazione della situazione di pericolo per la persona, ed eventualmente altri soggetti coinvolti nella situazione di violenza. Hanno inoltre il compito di informare la persona dei suoi diritti e raccogliere l'eventuale denuncia (vedasi: <https://www.poliziadistato.it/articolo/225fbd3e00e7eb8206775365>; Tavolo tecnico operativo della Provincia di Sondrio, Linee guida per il coordinamento degli interventi in favore delle donne vittime di violenza domestica, giugno 2017, <https://www.cmav.so.it/sites/default/files/2019-01/Linee-guida-interventi-per-donne-vittime-violenza.pdf>); per quel che riguarda l'Arma dei Carabinieri, nel 2014 ha costituito la “Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, che comprende Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Marescialli e Brigadieri, formati presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative in materia di violenza di genere e inseriti nell'ambito dei Nuclei Investigativi. L'Arma dei Carabinieri ha anche avviato un progetto denominato “Una stanza tutta per sé”, che consiste nell'allestimento, all'interno di Caserme dell'Arma, di locali idonei all'ascolto protetto di donne e minori sopravvissuti a violenza (vedasi: <http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/l-impegno-quotidiano-dell-arma-nel-contrasto-ai-reati-contro-le-donne>).

⁶⁴ L'esempio più significativo di rete nazionale in Italia è rappresentato dalla rete D.i.Re (donne in rete contro la violenza), che riunisce centri antiviolenza storici che condividono la stessa metodologia e posizionamento politico (vedasi: <https://www.direcontrolviolenza.it/>)

⁶⁵ <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/numero-verde-1522/>

⁵¹ <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62811&completo=true>

⁵² http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/linee-guida_-it.pdf

⁵³ http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2624_allegato.pdf

⁵⁴ I centri antiviolenza sono nati a partire dagli anni '70 grazie al lavoro svolto da Associazioni legate al movimento femminista.

⁵⁵ <http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4498&area=Salute%20donna&menu=society>

Numero antiviolenza e stalking 1522

- ▶ è gratuito
- ▶ garantisce l'anonimato
- ▶ è attivo 24 h su 24
- ▶ è accessibile da telefono fisso e cellulare
- ▶ è disponibile anche via chat su www.1522.eu
- ▶ è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, (ed - al momento della stesura del documento - anche farsi, portoghese, polacco, tedesco, albanese, russo e ucraino)
- ▶ fornisce primo sostegno psicologico e giuridico
- ▶ fornisce servizio di orientamento ai centri antiviolenza pubblici e privati ed ai servizi sociosanitari presenti sul territorio (mappatura su: <https://www.1522.eu/mappatura-1522/>)

Attualmente il sistema antiviolenza nazionale⁶⁶ comprende 366 centri antiviolenza (per un totale di 647 sportelli) e 264 case rifugio (dati di luglio 2020)⁶⁷. L'84,4 % dei centri antiviolenza e il 92 % delle case rifugio sono gestiti da associazioni del privato sociale.

A definire le caratteristiche del sistema antiviolenza italiano è "l'Intesa Stato-Regioni del 27 Novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio"⁶⁸. Essa individua i servizi essenziali che i centri devono garantire, a titolo gratuito, per poter beneficiare degli stanziamenti pubblici previsti dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed erogabili tramite le Regioni.

REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E SERVIZI MINIMI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (ARTT. DA 1 A 7 DELL'INTESA STATO REGIONI)

- ▶ **ascolto**: colloqui telefonici per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili (reperibilità telefonica h24, anche per il tramite del numero 1522, e apertura sportelli cinque giorni a settimana)
- ▶ colloqui di accoglienza, volti a definire un **progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza**
- ▶ **assistenza psicologica** (individuale o tramite gruppi di auto-aiuto) e **legale** (civile e penale)
- ▶ **supporto a figli minorenni**, vittime di violenza assistita
- ▶ orientamento/accompagnamento nella **ricerca di lavoro** e dell'**autonomia abitativa**.

REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E SERVIZI MINIMI DELLE CASE RIFUGIO (ARTT. DA 8 A 14 DELL'INTESA STATO REGIONI)

- ▶ **protezione**, ospitalità (in una casa di civile abitazione, ovvero in una struttura di comunità) in condizioni di anonimato e riservatezza (indirizzo segreto) alle donne e ai figli minorenni
- ▶ **supporto** psicologico, legale e sociale alle donne e ai figli minorenni
- ▶ adeguati **servizi educativi** e di sostegno scolastico ai figli minorenni
- ▶ definizione e attuazione, in raccordo con i centri antiviolenza e con i servizi sociosanitari e assistenziali del territorio, di un **progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza**, che includa i figli minorenni.

L'Intesa Stato-Regioni avalla la "metodologia dell'accoglienza basata sulla relazione tra donne" elaborata nel corso degli anni dai centri antiviolenza⁶⁹. Essa si fonda su:

- ▶ **empowerment**, ovvero il rafforzamento dell'identità della donna e della relazione tra donne
- ▶ **rispetto** per le decisioni della donna: il percorso di accompagnamento per la fuoriuscita dalla violenza è costruito insieme alla donna, nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi desideri
- ▶ **lavoro di rete** personalizzato con i servizi pubblici sul territorio (servizi sociali, servizi sanitari) per garantire una presa in carico integrata, che tenga cioè conto delle diverse dimensioni della violenza (relazionale, fisica, psicologica, sessuale, sociale, culturale ed economica)
- ▶ **divieto di utilizzo di tecniche di mediazione familiare**. I centri antiviolenza e le case rifugio lavorano esclusivamente con personale femminile, formato e specializzato sul tema della violenza di genere. Le figure professionali principali sono l'**operatrice**, la **psicologa** e la **legale**. Possono essere presenti anche l'**assistente sociale**, l'**educatrice** e la **ginecologa**. In molti centri sono presenti anche mediatrici culturali, fondamentali per l'accoglienza di donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate.

⁶⁶ Sulle origini dei centri antiviolenza vd. Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, "Relazione sulla Governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio", approvata dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2020, <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf>; Seconde a nessuno - "Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale" (pag. 71-73), a cura di Paola Degani, Claudia Pividori - Centro Veneto progetti Donna, luglio 2020, http://www.centrodonna.padova.it/images/lineeguida_web.pdf; I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili, <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

⁶⁷ Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, cit.

⁶⁸ Intesa 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, cit.

⁶⁹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione sulla Governance dei servizi antiviolenza, cit.



CAPITOLO III

**L'EMERSIONE
DELLE PERSONE
SOPRAVVISSUTE A
– O A RISCHIO DI -
VIOLENZA
DI GENERE
E LE PROCEDURE
DI REFERRAL TRA
COMMISSIONI
TERRITORIALI
ED ENTI DI TUTELA**

L'EMERSIONE DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A – O A RISCHIO DI – VIOLENZA DI GENERE E LE PROCEDURE DI REFERRAL TRA COMMISSIONI TERRITORIALI ED ENTI DI TUTELA

- ▶ 3.1 Emersione
- ▶ 3.2 Come favorire l'emersione
- ▶ 3.3 Emersione nel contesto della protezione internazionale: procedure di referral
 - 3.3.1 Preparati
 - a) Mappatura dei servizi, approccio multi-agenzia, focal point e protocolli
 - b) Setting e studio del fascicolo
 - 3.3.2 Osserva
 - 3.3.3 Ascolta
 - 3.3.4 Informa
 - 3.3.5 Metti in contatto

3

L'EMERSIONE DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE A – O A RISCHIO DI – VIOLENZA DI GENERE E LE PROCEDURE DI REFERRAL TRA COMMISSIONI TERRITORIALI ED ENTI DI TUTELA

3.1 Emersione

Per prevenire e rispondere adeguatamente alla violenza di genere, è fondamentale che la situazione di violenza possa emergere il prima possibile, affinché le persone sopravvissute o a rischio, ricevendo informazioni sui servizi presenti sul territorio, acquisiscano consapevolezza dei loro diritti e siano poste nella condizione di scegliere, in modo informato e autonomo, se intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

L'**emersione** può avvenire gradualmente e può includere una, più o meno diretta, richiesta di aiuto da parte della persona stessa.

L'emersione delle vulnerabilità e dei bisogni particolari delle persone richiedenti asilo è propedeutica alle azioni che devono essere messe in atto per garantire alla persona adeguata tutela, sostegno, protezione e l'accesso a percorsi di supporto a breve e/o lungo termine, così come a percorsi di inclusione sociale.

L'emersione delle persone sopravvissute a – o a rischio di – violenza di genere può avvenire ad opera di una pluralità di soggetti, e quindi in diverse fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, o anche a prescindere da essa:

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- ▶ enti, organizzazioni ed associazioni, che si occupano a vario titolo di prevenzione e risposta alla violenza di genere, possono orientare coloro che si rivolgono ai loro servizi a presentare domanda di protezione internazionale, qualora la violenza subita possa comportare rischi di persecuzione o conseguenze gravi in caso di rimpatrio nel paese di origine
- ▶ in Questura, qualora la persona si presenti a denunciare una violenza o, in generale, qualora emerga una situazione di violenza, e la persona venga informata della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale o di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18bis TUI.

AL MOMENTO DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE

qualora in detta sede una persona dichiara di essere sopravvissuta a – o a rischio di – GBV. In tal caso chi è preposto alla redazione del modello C3 dovrebbe indicare la persona come portatrice di esigenze specifiche sullo stesso modulo.

PRIMA DELL'INTERVISTA IN COMMISSIONE TERRITORIALE

enti, organizzazioni ed associazioni che si occupano a vario titolo di prevenzione e risposta alla violenza di genere, nonché i centri di accoglienza, possono favorire l'emersione di persone richiedenti asilo in situazione di vulnerabilità legata a esperienze di violenza di genere e – con il consenso delle persone – segnalarle alla Commissione al fine della prioritizzazione della domanda e della adozione delle specifiche garanzie procedurali.

DURANTE L'INTERVISTA PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE

(approfondita al paragrafo seguente)

IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL'INTERVISTA

enti, organizzazioni ed associazioni che si occupano a vario titolo di violenza di genere possono favorire l'emersione, anche in seguito ad eventuale referral da parte della Commissione Territoriale, effettuato sulla base di meri indicatori, e – con il consenso della persona – segnalare l'emersione della violenza alla Commissione stessa, che potrà anche valutare l'opportunità di una eventuale riconvocazione.

3.2 Come favorire l'emersione

Vi sono molteplici ragioni per cui una persona sopravvissuta a – o a rischio di – violenza di genere potrebbe decidere di non parlare della violenza¹. Tra esse:

- ▶ il senso di **vergogna** per quanto accaduto
- ▶ la volontà di **dimenticare** le violenze passate, talvolta anche per paura dello **stigma sociale** spesso associato ad esse
- ▶ il **timore di ripercussioni**, anche a danno di congiunti, da parte degli autori delle violenze
- ▶ la **scarsa consapevolezza** della propria condizione e dei propri diritti
- ▶ l'avvenuto processo di "**normalizzazione** della violenza"
- ▶ il sentimento di **riconoscenza** nei confronti delle persone che hanno facilitato il percorso migratorio
- ▶ il senso di **sfiducia** nei confronti di autorità, istituzioni e servizi.

Per questo è fondamentale adottare delle modalità che favoriscano l'emersione delle persone sopravvissute o a rischio di violenza e che facilitino l'interazione con esse. L'**approccio** più adatto a tal fine è quello **incentrato sulla persona sopravvissuta**, approccio che, orientato da uno sguardo sensibile al genere, segue quattro principi fondamentali:

RISPETTO – tutte le azioni che vengono intraprese sono guidate dal rispetto per le scelte, i desideri, i diritti e la dignità della persona sopravvissuta

SICUREZZA – la sicurezza della persona sopravvissuta, come anche dei suoi familiari, è la priorità fondamentale. Nessuna delle azioni poste in essere deve in alcun modo arrecare danno alla persona ("**do no harm**")

RISERVATEZZA – le persone hanno il diritto di scegliere se e a chi raccontare la propria storia. Premesso che la protezione dei dati personali di chi chiede protezione internazionale in tutte le fasi della procedura è di fondamentale importanza², mantenere la riservatezza significa non condividere alcuna informazione con nessun soggetto esterno alla Commissione, salvo espresso consenso da parte della persona richiedente asilo


NON DISCRIMINAZIONE – le persone sopravvissute dovrebbero ricevere un trattamento equo ed equilibrato indipendentemente da età, sesso, razza, religione, nazionalità, etnia, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica personale³.

¹ Per una disamina dei limiti all'identificazione: Seconde a nessuno – "Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale", cit.
² Sui principi relativi alla riservatezza delle informazioni riguardanti persone rifugiate e richiedenti asilo vd. UNHCR, Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern to UNHCR, maggio 2015, <https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html>
³ UNICEF-UNHCR-OIM, "Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere - Guida tascabile", cit.

3.3 L'emersione nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale: le procedure di referral

L'emersione, in quanto processo volto a permettere alla persona richiedente asilo sopravvissuta a – o a rischio di – violenza di genere di esprimere i propri bisogni specifici, richiede specifiche competenze, che evitino di arrecare ulteriori danni e consentano, anzi, di fornire una risposta adeguata.

I PASSI DA SEGUIRE PER SUPPORTARE LE PERSONE SOPRAVVISSUTE A VIOLENZA DI GENERE SONO:



STEP 1

► PREPARATI

La preparazione presuppone la conoscenza adeguata della normativa in materia di violenza di genere e, soprattutto, del sistema di tutela delle persone sopravvissute, o a rischio.

Solo così si possono infatti dare alla persona **informazioni utili** affinché essa acquisisca consapevolezza dei diritti di cui è titolare e del supporto che può concretamente ricevere. Senza informazioni adeguate, la persona non potrà infatti compiere scelte consapevoli e accedere ai servizi⁴.

Inoltre la preparazione comporta anche un'adeguata **predisposizione del setting dell'intervista e dell'intervistatore**, anche mediante lo studio del fascicolo.

Oltre a seguire l'approccio incentrato sulla persona sopravvissuta, le Commissioni devono svolgere altre attività di carattere generale volte a favorire l'emersione tempestiva delle persone sopravvissute a – o a rischio di – GBV, tra cui:

⁴ Per informazioni sui servizi di tutela vd. para. 2.3.1.

3.3 L'emersione nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale: le procedure di referral

- promuovere la partecipazione del personale, compresi Presidenti, funzionari/e amministrativi/e, personale di segreteria e interpreti, ad **attività di formazione periodiche** sulla violenza di genere
- affiggere e mettere a disposizione nei locali della Commissione (ad es. nelle sale d'attesa, toilettes, sale per i colloqui) **materiale informativo multilingue** (inclusi poster e volantini) sui servizi a tutela delle persone sopravvissute a violenza di genere presenti sul territorio.

a. Mappatura dei servizi, approccio multi-agenzia, focal point e protocolli

I principali attori che offrono supporto a persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere sono i centri antiviolenza, che forniscono numerosi servizi, tra cui l'assistenza psicologica, quella legale e l'accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa e di lavoro. Vi sono però anche numerosi altri enti, organizzazioni e associazioni che offrono sostegno alle persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere. Le prassi di intervento di detti enti, organizzazioni e associazioni differiscono molto da territorio a territorio e perciò è **fondamentale che le Commissioni raccolgano informazioni dettagliate** e aggiornate sui soggetti operanti nel territorio di riferimento, sui servizi che offrono, sulle attività che svolgono e sulle modalità operative. A tal fine, è utile che instaurino contatti diretti, anche attraverso la partecipazione periodica a riunioni, gruppi di lavoro, tavoli di coordinamento, che possono includere anche enti e associazioni specializzati nell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, nonché esperti del mondo accademico.

È poi importante che le Commissioni avviino, con i predetti enti e associazioni, attività di collaborazione, anche tramite la stipula di appositi protocolli bilaterali o plurilaterali, volti a favorire l'emersione, l'invio e la presa in carico di persone sopravvissute a, o a rischio di, violenza di genere nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Poiché i servizi offerti, come pure l'organizzazione stessa di centri, enti o associazioni possono rapidamente mutare, sarà poi utile che le Commissioni rivedano le mappature e gli accordi periodicamente.

Per conoscere e mappare i servizi sul territorio, le Commissioni possono consultare siti istituzionali, come quello del Dipartimento per le Pari Opportunità⁵, quello del numero antiviolenza e stalking 1522, oltre a siti non governativi, come il sito della rete D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) – i cui centri dispongono spesso di operatrici e mediatrici specificamente formate sul lavoro con donne rifugiate e richiedenti asilo⁶ – e il sito del progetto JumaMap, Refugees Map Services⁷, che riporta i principali servizi territoriali a disposizione di persone migranti e rifugiate su tutto il territorio nazionale.

⁵ Il sito del Dipartimento Pari Opportunità contiene un elenco aggiornato dei centri antiviolenza accreditati disponibile su: <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/mappa-centri-antiviolenza/>

⁶ Al fine di favorire l'accesso di donne, ragazze e bambine richiedenti asilo e rifugiate al sistema antiviolenza italiano, nel 2017 UNHCR ha avviato, in partenariato con i centri antiviolenza della rete DiRe, il progetto "Leaving violence. Living safe". Il progetto prevede la formazione di operatrici e mediatrici culturali e il rafforzamento del lavoro di rete con enti ed organizzazioni dei diversi territori, per garantire una risposta ai bisogni specifici di donne, ragazze e bambine richiedenti asilo e rifugiate sopravvissute a violenza di genere. Tra il 2017 e il 2020 al progetto hanno preso parte 71 centri antiviolenza della rete DiRe. Il progetto ha inoltre portato alla pubblicazione, nel dicembre del 2020, di Proposte strategiche per migliorare la risposta del sistema antiviolenza italiano ai bisogni specifici di donne migranti richiedenti asilo e rifugiate che hanno subito violenza (vd. <https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/partner/progetti/dire-antiviolenza/>; <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/leaving-violence-living-safe-ieri-oggi-domani/>)

⁷ <https://www.jumamap.com/ana/map/ALL/all/all/>

Siti consultabili

- ▶ www.pariopportunita.gov.it/materiale/mappa-centri-antiviolenza/
- ▶ www.1522.eu/mappatura-1522/
- ▶ www.comecitrovi.women.it/
- ▶ www.jumamap.com/ana/map/ALL/all/all/

Sulla base delle informazioni raccolte, le Commissioni potranno redigere una “**tabella informativa sui servizi presenti sul territorio**”, suddividendoli per tipologia del servizio offerto, come da modello che segue:

Tipologia servizio	Ente/i	Contatti (indirizzo, telefono, etc.)
Centri antiviolenza		
Enti anti-tratta		
Servizi per minori		
Associazioni LGBTQ+		
Consultori / centri diurni		
Cure mediche		
Salute sessuale e riproduttiva		
Salute mentale		
Supporto legale e/o amministrativo		
Orientamento al lavoro		
Dormitori		
Mense		
Altro		

Tenendo presente che spesso i diversi attori che si occupano, a vario titolo, di prevenzione e risposta alla violenza di genere lavorano in rete, sarà anche importante capire i collegamenti eventualmente già esistenti tra i vari soggetti.

Approccio multi-agenzia e multisettoriale

La metodologia dell'accoglienza dei centri antiviolenza muove dal presupposto che la violenza di genere è un fenomeno multiforme, per rispondere al quale è necessario che attori del settore pubblico e del privato sociale lavorino in rete. Per delineare e attuare, nel rispetto delle scelte e dei tempi della persona sopravvissuta, un percorso individuale di fuoriuscita dalla violenza, occorre infatti che vi sia una **presa in carico integrata** dal punto di vista della sicurezza e della tutela legale, della salute fisica e psicologica, da parte dei soggetti specializzati nelle diverse aree di intervento, tra cui, in primis, i centri antiviolenza (ed eventualmente le case rifugio), i servizi sociosanitari, i servizi sociali, le forze dell'ordine.

Lavorare in rete è ancora più fondamentale nei contesti, come quello della protezione internazionale, in cui le complessità della violenza di genere si sommano a quelle del fenomeno migratorio. Per quel che concerne le persone richiedenti asilo e rifugiate sopravvissute a – o a rischio di – violenza di genere, oltre ai succitati enti e associazioni, infatti, possono entrare in gioco numerosi altri attori, istituzionali e non, tra cui:

- ▶ organizzazioni (internazionali o non governative) che svolgono attività di monitoraggio, informazione e screening agli sbarchi e alle frontiere (marittime, terrestri e aeroportuali)
- ▶ centri di prima e seconda accoglienza, ma anche centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e centri per minori
- ▶ associazioni che offrono servizi a persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate
- ▶ autorità responsabili per la registrazione e l'esame delle domande di protezione internazionale (Questure, Commissioni Territoriali, le **Sezioni Specializzate in materia di immigrazione presso i Tribunali**)
- ▶ tribunale per i minorenni e tutori (inclusi tutori volontari) e la procura presso il medesimo tribunale
- ▶ Enti locali (Comuni e Regioni).

Se, da un lato, la molteplicità e varietà degli attori, con cui le persone richiedenti asilo e rifugiate potenzialmente sopravvissute a violenza di genere entrano in contatto, potrebbe aumentare le occasioni di emersione, dall'altro, essa comporta il rischio di frammentazione e duplicazione degli interventi. Per evitare o ridurre tale rischio, negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di reti multi-attore e multisettoriali su base locale (comunale o provinciale), regionale o nazionale. Tale approccio prevede che enti pubblici e associazioni del privato sociale lavorino in costante dialogo tra loro, secondo quello che viene definito l'“**approccio multi-agenzia**”,⁹ volto a favorire interventi integrati attraverso:

⁸ La presente tabella informativa sui servizi è stata elaborata sulla base della omonima tabella contenuta nella Guida Tascabile UNICEF-UNHCR-OIM, “Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere” cit.

⁹ Per un approfondimento sul lavoro multi-agenzia svolto con persone richiedenti asilo e rifugiate: *Seconde a nessuno - Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale*, cit.

- ▶ raccolta e condivisione di informazioni su casi individuali (sempre previo consenso della persona interessata) anche attraverso l'istituzione di meccanismi di referral e la stipula di protocolli
- ▶ raccolta e condivisione di buone prassi
- ▶ raccolta e condivisione di dati quantitativi e qualitativi, per comprendere i mutamenti del fenomeno e reindirizzare conseguentemente gli interventi
- ▶ mappatura e messa in rete dei servizi esistenti
- ▶ progettazione e realizzazione condivisa di interventi ad hoc secondo una logica orizzontale (le associazioni del privato sociale partecipano attivamente all'ideazione, e non solo alla realizzazione, degli interventi)
- ▶ formazione reciproca e costituzione di tavoli di coordinamento tra enti con diverse expertise ed aree di intervento che includano – oltre agli enti, organizzazioni e associazioni che offrono
- ▶ supporto a persone sopravvissute o a rischio di GBV – anche esperti/e del mondo accademico svolgimento di attività di sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere.

Ruolo dei focal point

Le Commissioni Territoriali individuano, tra i/le funzionari/e amministrativi/e, **uno o più focal point sulla violenza di genere**, sulla base dell'expertise maturata sull'argomento. I principali **compiti e responsabilità** dei focal point sono:

- ▶ contribuire all'**individuazione di enti**, organizzazioni e associazioni che offrono supporto a persone sopravvissute a GBV presenti nei territori di competenza della Commissione in cui operano
- ▶ prendere **contatti** con detti enti, organizzazioni e associazioni al fine di conoscerne le attività, progetti, metodologia di lavoro e valutare la loro idoneità a rispondere ai bisogni particolari delle persone richiedenti asilo sopravvissute a GBV, con particolare riferimento alla casistica della Commissione in cui operano
- ▶ vagliare la **disponibilità** degli stessi ad istituire **procedure di referral** per la segnalazione reciproca e la presa in carico, nelle aree di rispettiva competenza, di persone richiedenti asilo sopravvissute o a rischio di GBV
- ▶ contribuire alla redazione ed alla stipula di **appositi protocolli** di intesa con i predetti enti, organizzazioni e/o associazioni
- ▶ organizzare e prendere parte periodicamente a **riunioni** bilaterali e/o plurilaterali di aggiornamento e coordinamento con detti enti e associazioni
- ▶ partecipare a **formazioni**, convegni, gruppi di lavoro, tavoli di esperti sulla violenza di genere, a livello locale e nazionale

3.3 L'emersione nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale: le procedure di referral

- ▶ segnalare alla Commissione di appartenenza attività di formazione su tematiche legate alla violenza di genere e promuoverne l'organizzazione, in collaborazione con i centri antiviolenza ed esperti/e di violenza di genere
- ▶ partecipare ad incontri di **coordinamento** con i focal point di altre Commissioni, al fine di condividere buone prassi e garantire un approccio sinergico a livello regionale e nazionale.

I focal point rivestono inoltre un ruolo determinante nella **raccolta di dati**¹⁰ sui casi di GBV identificati e sui referral attivati. A tal fine è stata elaborata una matrice per la raccolta dei dati (Allegato F).

Protocolli di intesa

Allo scopo di facilitare e standardizzare il referral di persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere dalle Commissioni Territoriali agli enti, organizzazioni e associazioni che offrono sostegno a persone sopravvissute a GBV (e viceversa), **le Commissioni possono proporre** ai soggetti con cui hanno avviato forme di collaborazione - o che, sulla base delle mappature effettuate, rispondono ai bisogni delle persone richiedenti protezione internazionale sopravvissute a GBV - **la stipula di appositi Protocolli di intesa**. In linea con l'approccio multi-agenzia e multi-settoriale, detti protocolli potranno coinvolgere diversi enti, organizzazioni e associazioni in modo da garantire una presa in carico integrata, sotto il profilo medico, psicologico, sociale, legale. Le Commissioni potranno comunque stipulare anche protocolli bilaterali, ad esempio nel caso in cui nel territorio di competenza non siano già attive reti antiviolenza.

I protocolli dovrebbero prevedere diverse **aree di collaborazione** tra le Commissioni Territoriali e gli enti, le organizzazioni o associazioni, tra cui:

- ▶ **sensibilizzazione e informazione:** attività congiunte volte all'emersione e presa in carico delle persone sopravvissute a GBV
- ▶ **formazione reciproca e congiunta:** attività volta allo sviluppo di capacità e conoscenze delle rispettive aree di intervento
- ▶ **segnalazione reciproca:** riguardo a persone richiedenti protezione internazionale sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere
- ▶ **coordinamento:** organizzazione di incontri e creazione di - o partecipazione a - gruppi di lavoro.

¹⁰ La raccolta dei dati relativi ai casi di GBV è richiesta dalla stessa Convenzione di Istanbul (art. 11) e il comitato Grevio evidenzia le carenze dell'Italia sul punto, non esistendo dati ufficiali " sui motivi per cui viene richiesto e concesso l'asilo" e non potendosi conseguentemente "stabilire in che misura la violenza basata sul genere sulle donne sia riconosciuta come una forma di persecuzione" o danno grave: Grevio, Rapporto di Valutazione di Base Italia, 13 Gennaio 2020, para. 71 e 261, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>

b. Setting e studio del fascicolo

Per un'adeguata preparazione occorrono poi specifiche azioni, propedeutiche all'intervista. Le Commissioni, infatti, per facilitare l'emersione e fornire un'adeguata risposta alle esigenze delle persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere, mettono in atto le seguenti azioni:

- ▶ **predisposizione del setting** (ambiente) in modo che sia garantita la riservatezza, che la persona richiedente si senta incoraggiata ad esprimersi e che possano essere accolti il/la legale di fiducia e l'eventuale personale di sostegno (specificamente ammesso per le persone vulnerabili¹¹). Può essere utile anche, se possibile, predisporre una stanza per i colloqui da cui si acceda ad una via di uscita riservata, per poter mettere in atto, in caso di necessità, una procedura d'urgenza volta all'immediato trasferimento in una struttura protetta (potendo, infatti, accadere che la persona richiedente venga accompagnata in Commissione proprio dall'autore/autrice della violenza)
- ▶ **studio del fascicolo** - con conseguente:
 - prioritizzazione del caso¹², qualora emerga (al punto 5 del C3) che la persona è sopravvissuta a violenza o siano evidenziate altre vulnerabilità
 - passaggio dalla procedura accelerata alla procedura ordinaria, qualora si rilevi una vulnerabilità ed il caso sia stato erroneamente indicato come procedura accelerata, possibilità che comunque resta in capo alla Commissione anche durante e dopo l'intervista¹³
- ▶ **attenta assegnazione del fascicolo** ad un/una funzionario/a e interprete con specifica formazione, qualora emergano vulnerabilità / bisogni particolari o vi siano indicatori in tal senso
- ▶ completa raccolta ed **analisi di COI specifiche** sulla prevalenza della violenza di genere nel paese di origine (soprattutto nel caso in cui dal fascicolo emergano bisogni particolari o vi siano indicatori in tal senso)
- ▶ idonea **preparazione mentale** di chi conduce l'intervista e di chi traduce¹⁴.

Anche qualora nella domanda di protezione non siano indicati bisogni particolari, da un corretto **studio del fascicolo**, possono comunque emergere eventuali indicatori e/o fattori di rischio. Il modello C3 contiene, infatti, informazioni su molte delle condizioni individuali della persona richiedente, che possono contribuire ad esporla maggiormente ad alcune forme e tipi di GBV, quali, ad esempio:

- ▶ **sesso e età** (ad es. minorenni e neomaggioranni)
- ▶ **provenienza geografica**
- ▶ **composizione del nucleo familiare** (ad es. nucleo monoparentale)
- ▶ **itinerario e durata del percorso migratorio**, presenza o meno di documenti di viaggio.
- ▶ **appartenenza etnica e religiosa** (ad es. a gruppi minoritari discriminati)

11 Sulle persone ammesse al colloquio personale vd. art.13 D. Lgs 25/2008 cit.; vd. anche Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, UNHCR, "Linee Guida operative per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale".

12 Per i casi di esame prioritario vd. art. 28.1.b D Lgs. 25/2008 cit.; Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, UNHCR, "Linee Guida operative per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale", cit.

13 Vd art.28 comma 1 D.Lgs. 25/2008

14 Sulla fase preliminare all'intervista vd. Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, UNHCR, "Linee Guida operative per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale"

Dalla **memoria personale** e dalla eventuale **documentazione allegata** alla domanda si potranno ricavare anche ulteriori informazioni utili, ad esempio su:

- ▶ traumi e violenze pregresse
- ▶ condizioni sociali della persona.
- ▶ condizioni fisiche e psicologiche della persona

Bisogna inoltre tenere presente che la violenza può verificarsi, o comunque emergere, anche successivamente alla presentazione della domanda di protezione, avendo ogni persona bisogno dei suoi tempi, modi e spazi per poter elaborare e riferire quanto vissuto. La persona richiedente asilo potrebbe, infatti, non trovarsi nella condizione di esplicitare la situazione di violenza nel momento della formalizzazione della domanda.

STEP 2

▶ OSSERVA: INDICATORI DI GBV

Dagli studi sulla violenza di genere¹⁵ emergono, come segnali di un possibile vissuto di violenza, o del rischio di esposizione ad essa, alcuni indicatori, che si distinguono in **sintomi psichici**, **sintomi psicosomatici** e **indicatori psico-sociali**. Sintomi psichici e psicosomatici chiaramente variano da individuo a individuo, e possono essere fortemente influenzati dal contesto del colloquio (ad esempio con i servizi sociali, con le forze dell'ordine, con il centro antiviolenza, con la Commissione Territoriale)¹⁶.

Rispetto alle donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, devono essere presi in considerazione, oltre ai succitati segnali, anche alcuni indicatori e fattori di rischio specifici della condizione migratoria¹⁷. Il rischio di esposizione alla violenza aumenta infatti in base alle condizioni individuali, nonché al contesto culturale, normativo ed alle condizioni di sicurezza del luogo in cui la persona si trova¹⁸. La migrazione stessa può inoltre comportare una rielaborazione del senso di appartenenza alle tradizioni e ai valori della cultura di origine, inclusa una ridefinizione dei ruoli, anche di genere, dei legami e dunque degli equilibri familiari e sociali. Tale scostamento da tradizioni e valori della cultura di origine può costituire, di per sé, un fattore di rischio.

Alcuni indicatori possono dipendere dalle caratteristiche specifiche della persona, incluso il sesso, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, etc¹⁹.

Di seguito una tabella che riporta i principali fattori di rischio ed indicatori di violenza di genere nei confronti di persone rifugiate e richiedenti asilo, riscontrabili nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

15 A titolo esemplificativo: Violenza maschile contro le donne - Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri antiviolenza - a cura di D.i.Re - marzo 2014, pag. 47 e seg. https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_GUI-DA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf

16 Linee Guida per il contrasto della violenza sulle donne nella provincia di Trento: Strumenti per gli operatori e le operatrici della rete a sostegno delle donne vittime di violenza - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Politiche Sociali - Luglio 2014 - disponibile su: http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/filesroot/news/linee_guida.pdf

17 Violenza di genere e multiculturalità - Guida tematica per operatori e professionisti dei Servizi contro la Violenza di genere - a cura di Città di San Salvo - Ottobre 2010, disponibile su: http://www.comunecervia.it/seidonna/UserFiles/File/Guida%20tematica_DEF_violenza_di_genere1.pdf

18 UNHCR - Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni - Linee guida per la prevenzione e la risposta - maggio 2003, https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/3sgbv_italiano_1_.pdf

19 Per approfondimenti sugli indicatori di violenza di genere nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale vd. EASO Tool for identification of persons with special needs (<https://ipsn.easo.europa.eu/easo-tool-identification-persons-special-needs>), UNHCR - IDC, Vulnerability Screening Tool - Identifying and addressing vulnerability: a tool for asylum and migration systems, 2016, (<https://www.refworld.org/docid/57f21f6b4.html>); UNHCR, The Heightened Risk Identification Tool (User Guide), giugno 2010, Seconda Edizione (<https://www.refworld.org/docid/46f7c0cd2.html>); UNHCR, Guidance on the Use of Standardized Specific Needs Codes, 2009 (<https://emergency.unhcr.org/entry/43322/identifying-persons-with-specific-needs-pwsn>)

2

FATTORI DI RISCHIO PER PERSONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE (ELENCO ESEMPLIFICATIVO/NON ESAUSTIVO)

CONDIZIONI PERSONALI

- ▶ Donne
- ▶ Persone con SOGIESC diversificato
- ▶ Sale and exchange of sex
- ▶ Vittime di tratta
- ▶ Persone minori di età e neomaggiorenni non accompagnate
- ▶ Persone con disabilità
- ▶ Persone con disturbi neurologici
- ▶ Persone con malattie genetiche/croniche stigmatizzanti
- ▶ Persone appartenenti a gruppi etnici/religiosi soggetti a discriminazioni
- ▶ Persone con un basso livello di alfabetizzazione/istruzione.

CONTESTO DI PROVENIENZA

- ▶ Provenienza da paesi in conflitto o con un elevato livello di instabilità politica o un alto tasso di criminalità
- ▶ Appartenenza (anche coatta) a gruppi armati
- ▶ Provenienza da paesi con alti tassi di violenza/discriminazione²⁰ basata sul genere, incluse MGF e altre pratiche tradizionali dannose
- ▶ Periodi di detenzione
- ▶ Assenza o perdita di legami familiari o legami familiari forzati
- ▶ Contesto familiare problematico e/o economicamente disagiato, o comunque condizione di abbandono o dipendenza da altri soggetti.

VIAGGIO ED ESPERIENZE NEI PAESI DI TRANSITO

- ▶ Viaggio senza documenti regolari e/o facilitato da trafficanti
- ▶ Esperienze di sfruttamento lavorativo (incluso sfruttamento sessuale e/o in attività illecite) nel/i paese/i di transito
- ▶ Transito (specie se prolungato) per paesi in cui i migranti sono notoriamente soggetti ad abusi
- ▶ Periodi di reclusione nei paesi di transito (specie se prolungati)
- ▶ Per donne e ragazze: aver viaggiato non accompagnate da familiari di riferimento
- ▶ Per bambini/e e adolescenti: aver viaggiato non accompagnati/e da familiari o adulti di riferimento.



2

Indicatori di GBV che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale (elenco esemplificativo/non esaustivo)

CONDIZIONI FISICHE (O INDICATORI CLINICI)

- ▶ Segni di violenza (ad es. cicatrici, lividi, segni di frattura, lesioni, anche permanenti)
- ▶ Sintomi psico-somatici (ad es. disturbi in diverse parti del corpo, come al basso ventre, a livello gastro-intestinale, a livello dermatologico, disturbi della respirazione).

Per donne e ragazze:

- ▶ Problemi di salute con particolare riferimento ad esiti di violenza sessuale (quali infiammazioni pelviche, dolore lombare, infezioni vaginali o del tratto urinario, malattie sessualmente trasmissibili)
- ▶ Certificazione o dichiarazione relativa ad avvenute MGF.

Per uomini e ragazzi:

- ▶ Problemi di salute, con particolare riferimento ad esiti di violenza sessuale (quali dolore lombare, problemi rettali, emorroidi, malattie sessualmente trasmissibili)
- ▶ Castrazione o altre menomazioni o sfregi dei genitali
- ▶ Incontinenza
- ▶ Disfunzione sessuale.

CONDIZIONI PSICOLOGICHE

- ▶ Depressione, disturbo da stress post-traumatico (PTSD), episodi intrusivi
- ▶ Disturbi alimentari, disturbi del linguaggio, disturbi del sonno, perdita di memoria
- ▶ Episodi di autolesionismo/tentato suicidio
- ▶ Perdita dell'autostima/sensi di colpa
- ▶ Autoisolamento o difficoltà nel relazionarsi con altre persone, inclusi i figli.

Per uomini e ragazzi (in particolare):

- ▶ Comportamento sessuale compulsivo o perdita di interesse sessuale e rifiuto di contatti intimi
- ▶ Confusione in merito alla propria identità di genere e/o orientamento sessuale.

CONDIZIONI ATTUALI IN ITALIA

- ▶ Segnalazioni (ad es. da parte della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente) relative a vulnerabilità psicologica, comportamenti o atteggiamenti particolari
- ▶ Abuso di alcolici o sostanze stupefacenti
- ▶ Condizione socio-abitativa e/o lavorativa poco chiara o in contesto informale.

Per donne e ragazze (in particolare):

- ▶ Mancanza di autonomia negli spostamenti, frequentazioni, gestione economica e dei documenti
- ▶ Segnalazioni da parte dei servizi sociali che riportano una situazione familiare disagiata
- ▶ Ricorso frequente (spesso tardivo) a trattamenti sanitari a seguito di lesioni
- ▶ Isolamento dalla rete familiare/sociale.

²⁰ Si fa riferimento in particolare a pratiche discriminatorie nell'accesso ai servizi socio-sanitari, educazione, lavoro, giustizia.

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

- ▶ Atteggiamento spaventato, preoccupato, chiuso, apatico o, al contrario, provocatorio, che ostenta eccessiva sicurezza o, ancora, scarso interesse o fastidio nei riguardi dell'intervista
- ▶ Difficoltà di concentrazione, stato di confusione, disorientamento, agitazione, disforia
- ▶ Senso di colpa, vergogna
- ▶ Difficoltà a guardare negli occhi l'interlocutore/interlocutrice (tenendo conto però delle possibili influenze culturali)
- ▶ Timore di specifiche figure professionali (ad es. persone in divisa)
- ▶ Preferenza nella scelta del genere dell'intervistatore/intervistatrice
- ▶ Racconto frammentato e contraddittorio di episodi di abuso/violenza
- ▶ Racconto contraddittorio circa le modalità con cui la persona si è procurata lesioni visibili.

Per donne e ragazze (in particolare):

- ▶ Dichiarazioni ambivalenti e talvolta assolutorie relative al soggetto autore di violenze
- ▶ Reticenza/timore nel riportare informazioni circa la propria situazione attuale, soprattutto dal punto di vista relazionale/famigliare
- ▶ Insistenza di familiare o altra persona a presenziare al colloquio.

Per uomini e ragazzi (in particolare):

- ▶ Atteggiamento omofobico
- ▶ Richiesta ripetuta di un servizio medico, anche se apparentemente non collegato ad esiti di violenza.



Per bambini/e e adolescenti (in particolare):

- ▶ Regressione.

Per ciò che attiene gli indicatori specifici relativi alle potenziali vittime di tratta e alla loro identificazione nell'ambito della procedura di asilo, si rimanda a quanto esposto nelle apposite Linee Guida elaborate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR²¹.

STEP 3

ASCOLTA: TECNICHE DI INTERVISTA

L'intervista presso la Commissione Territoriale rappresenta un'occasione importante di emersione. Anche in assenza di indicatori specifici che già affiorino dal fascicolo, è fondamentale essere sempre pronti a facilitare l'emersione nel corso del colloquio e a riconoscere eventuali segnali che si palesino in tale sede, per poter orientare le persone sopravvissute a - o a rischio di - GBV verso i servizi più idonei. Nel caso di persone portatrici di bisogni particolari, tra cui le persone sopravvissute a - o a rischio di - GBV, la Commissione ha, come noto, maggiori responsabilità sia rispetto alle modalità di svolgimento del colloquio, che rispetto alla struttura ed ai contenuti dello stesso. Bisogna, in particolare, adottare un **approccio incentrato sulla persona sopravvissuta**, seguendo i principi sopra indicati di **rispetto, sicurezza, riservatezza e non discriminazione**.

Cosa fare durante il colloquio²²:

- ▶ stabilire un **buon rapporto** con la persona richiedente
- ▶ **ascoltare in modo attivo** e incoraggiare la persona a parlare
- ▶ esprimere **comprensione e accettazione**
- ▶ esprimere rispetto per l'identità di genere della persona anche nell'**uso del linguaggio**²³ (in caso di dubbio, chiedere alla persona stessa come preferisca essere chiamata)
- ▶ evitare domande accusatorie, giudicanti o suggestive
- ▶ dare alla persona maggiore controllo sull'intervista, lasciandola padrona del proprio racconto
- ▶ **rispettare tempi e silenzi** della persona
- ▶ ribadire, se necessario anche più volte, la **confidenzialità** rispetto a quanto narrato
- ▶ per garantire la sicurezza e per prevenire rischi, proporre eventualmente l'uso di un verbale separato/protetto, da consegnarsi anche in un momento successivo
- ▶ **osservare** la persona richiedente e le sue reazioni e discutere eventuali esigenze essere consapevoli delle possibili **conseguenze di eventi traumatici** sulle condizioni della persona ed, in particolare, sulla capacità di ricostruire, comprendere ed esporre i fatti
- ▶ prevenire la riattivazione del trauma, evitando domande troppo dirette sugli eventi traumatici
 - cogliere eventuali **segnali di possibile riattivazione del trauma** (quali, ad esempio, il pianto, cambiamenti nel tono e volume della voce, alterazione nel respiro o nella frequenza del battito cardiaco, impallidimento, sudorazione, prurito, improvvisa immobilità degli arti o tremori)
 - non ignorare tali reazioni, discutendone con la persona richiedente per cercare di tranquillizzarla
 - proporre delle pause ed eventualmente sospendere e rinviare l'intervista
- ▶ tenere conto della circostanza che anche il **luogo** in cui si svolge il colloquio (ad esempio in un edificio civile o militare, all'interno o all'esterno del centro di accoglienza o centro per il rimpatrio) può contribuire o, al contrario, ostacolare l'emersione di situazioni di violenza e in alcuni casi può anche provocare la c.d. riattivazione del trauma
- ▶ mostrare costante **rispetto per la sofferenza** della persona, evitando di minimizzare quanto accaduto
- ▶ prestare attenzione anche alle **reazioni** proprie e dell'interprete alla narrazione di eventi traumatici
- ▶ prestare attenzione ad eventuali segnali di disagio della persona richiedente rispetto alla figura dell'**interprete**, potendo accadere che la persona abbia difficoltà a riferire episodi di violenza, in particolare se dovuti al proprio orientamento sessuale o identità di genere, in presenza di un connazionale, o comunque di una persona con origini culturali/religiose affini alle sue (in tali casi valutare, ad esempio, la possibilità di una riconvocazione con diverso/a interprete).

²¹ Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, UNHCR "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral", 2020, pag 47 https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

²² EASO, Interviewing Vulnerable Persons, pp. 16-17 (accesso limitato alle persone che hanno seguito il corso); per approfondimenti sugli effetti della sindrome da stress post traumatico vd. anche: https://www.ted.com/talks/joelle_rabow_maletis_the_psychology_of_post_traumatic_stress_disorder
²³ Per un glossario multilingue cui possono fare riferimento anche gli interpreti vd. ORAM, Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression: Essential Terminology for the Humanitarian Sector, cit.

3 **Emergenza di bambini, bambine e adolescenti sopravvissuti a – o a rischio di – violenza di genere**

Le persone minori di età rientrano nella categoria delle persone “vulnerabili”²⁴ e la normativa prevede per esse apposite garanzie²⁵ incentrate sul **principio del superiore interesse del minore**:

- ▶ **esame prioritario**²⁶ della domanda (da valutarsi, caso per caso, se nell’interesse del bambino/a o adolescente)
- ▶ **presenza del genitore/tutore**, che accompagna la persona minore in tutte le fasi della procedura²⁷
- ▶ presenza eventuale di **personale di sostegno e di un legale di fiducia**
- ▶ colloquio condotto da parte di **personale specializzato**²⁸, formato quindi sulle tecniche di intervista di richiedenti minori.

Riguardo alla presenza del genitore/tutore, la normativa prevede anche la possibilità per la Commissione, in presenza di giustificati motivi, di riascoltare la persona minore in assenza del genitore/tutore²⁹. Ad esempio, in casi eccezionali in cui durante l’intervista si rilevino indicatori di GBV (in particolare di violenza domestica e violenza assistita), la Commissione potrà dunque prendere in considerazione tale possibilità, valutando sempre il superiore interesse del minore caso per caso.

La procedura (includere le fasi di predisposizione del setting, intervista e informativa) deve essere a **misura di bambino** (*child friendly*), adattata, oltre che all’età, al genere e alle caratteristiche specifiche del minore (*AGD sensitive*³⁰), tenendo conto del fatto che:

- ▶ un/a bambino/a o adolescente potrebbe avere maggiori difficoltà di un adulto a comprendere che quanto gli/le è accaduto è una forma di violenza, o essere più restio/a a parlarne per timore nei confronti dell’autore della stessa
- ▶ bambini/e e adolescenti, rispetto agli adulti, possono essere maggiormente esposti ad abusi e sfruttamento, dato che la loro capacità di prendere decisioni consapevoli è generalmente più limitata.

La normativa prevede che “la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale”³¹.

- ▶ È importante in ogni caso che le persone minori ricevano una **decisione individuale**, anche in assenza di separata domanda di protezione, che tenga conto dei loro specifici bisogni di protezione

24 Articolo 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.

25 Articolo 27 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.

26 Articolo 28 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.

27 Articolo 13 co. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.

28 Articolo 13 co. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.

29 Articolo 13 co. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.; vd. anche Ministero dell’Interno - Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, UNHCR, “Linee Guida operative per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale”

30 Per maggiori informazioni vd. “UNHCR Policy on Age, Gender and Diversity”, 2018, www.unhcr.org/5aa13c0c7.pdf

3.3 L’emergenza nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale: le procedure di referral

- ▶ L’eventuale **necessità di intervistare** bambini/e o adolescenti accompagnati/e, si valuterà su **base individuale**, tenendo conto di tutte le caratteristiche personali e le circostanze del caso, incluse le dichiarazioni dei famigliari, la documentazione presentata e le COI specifiche (es. MGF, arruolamenti forzati, etc.).

STEP 4

▶ **INFORMA**

Nel caso in cui, durante l’audizione presso la Commissione, emerga che la persona intervistata è sopravvissuta a - o a rischio di - violenza di genere, o vi siano indicatori in tal senso, è importante fornire informazioni aggiornate sulla normativa italiana e sul sistema di prevenzione e tutela dalla violenza di genere, con particolare riferimento alla possibilità per la persona di essere sostenuta da un centro specializzato, in un percorso di fuoriuscita dalla violenza. L’**informativa** serve a dare alla persona gli strumenti per prendere una decisione consapevole ed autonoma, ed è l’attività più importante che la Commissione svolge a favore della prevenzione e risposta alla violenza di genere.

MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizza un linguaggio semplice e adatto alle condizioni della persona richiedente, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche specifiche, inclusi, ad esempio, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, età, stato fisico e mentale, contesto culturale di provenienza, livello di istruzione ▶ Conduci la conversazione mostrando empatia e rispetto per le scelte della persona ▶ Chiedi alla persona come puoi supportarla, non dando per scontato di sapere di cosa ha bisogno ▶ Lascia decidere alla persona se usufruire o meno di un servizio e spiegale che non è obbligata a prendere tutte le decisioni immediatamente, ma può conservare le informazioni, riflettere e decidere successivamente e che, anche se decide di accedere ad un servizio, potrà poi interromperlo.
CONTENUTI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fornisci informazioni sulla violenza di genere riferita dalla persona (o di cui vi sono indicatori) ed eventualmente sulla normativa di riferimento ▶ Informa la persona dell’esistenza del numero di pubblica utilità per vittime di violenza e stalking 1522 ▶ Fornisci informazioni riguardo agli enti/associazioni del territorio idonei a rispondere ai bisogni più urgenti della persona, includendo dettagli sui servizi offerti, indirizzi, orari, recapiti telefonici

31 Articolo 27 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit.

CONTENUTI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Offri copia del materiale informativo in dotazione alle Commissioni in diverse lingue (valutando però con la persona se l'essere in possesso di detto materiale possa esporla ad ulteriori violenze) ▶ Condividi le informazioni di cui disponi e chiarisci sempre cosa invece non sai ▶ Chiarisci i possibili benefici ed i potenziali rischi del ricorrere ad un determinato servizio³² ▶ Prima di effettuare l'eventuale invio ai servizi, raccogli il consenso informato della persona, facendo compilare e firmare l'apposito modulo per iscritto.
ATTUALITÀ	<p>Se la violenza è avvenuta sul territorio italiano informa la persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ dell'esistenza del permesso di soggiorno ex art. 18 bis TUI, dei requisiti per ottenerlo (para 2.1.2.) e della possibilità, per i titolari di tale permesso, di essere accolti in centri di accoglienza SAI ▶ della possibilità (ma non obbligo) di sporgere denuncia contro la persona maltrattante e che, a tal fine, ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia e può richiedere il gratuito patrocinio³³ (puoi limitarti a fornire informazioni di base e suggerire di rivolgersi ad una legale di un centro antiviolenza, meglio titolata a spiegare le modalità di presentazione della denuncia, i termini e le conseguenze, con riferimento ad esempio alla revocabilità o meno della denuncia, e a supportare la persona per la presentazione della stessa) chiarendo che in ogni caso l'eventuale denuncia non influisce in alcun modo con l'esito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale ▶ se necessario, spiega eventuali limiti alla riservatezza, ovvero i casi in cui sussiste l'obbligo di condividere le informazioni (obbligo di denuncia³⁴) e le modalità e tempi con cui ciò sarà fatto.
URGENZA	<p>Se la persona richiedente dichiara di trovarsi in una situazione di violenza che determina una condizione di imminente pericolo per la sua incolumità o se, dopo attenta valutazione, la Commissione ritiene possa esservi un tale rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ informala della possibilità di attivare in urgenza le procedure di referral ed eventualmente di contattare le forze dell'ordine (al numero 112) e chiedi il consenso a prendere contatti con un centro antiviolenza sul territorio di riferimento

³² Tra le conseguenze derivanti dalla scelta di un determinato servizio bisognerebbe in particolare spiegare alla persona richiedente che pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, incluso quindi il personale dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché le operatrici dei centri antiviolenza gestiti da enti pubblici, hanno l'obbligo di denuncia/obbligo di segnalazione di determinati reati, ma che esso non sussiste invece in capo al personale di associazioni del privato sociale, incluse le operatrici dei centri antiviolenza a gestione privata, che non rivestono la qualifica di "pubblico ufficiale".

³³ La legge 29 Marzo 2001, n. 134 "Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", ha ampliato i casi in cui è previsto il patrocinio a spese dello stato, ricomprendendovi anche i delitti ricollegabili alla violenza di genere (<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-20&atto.codiceRedazionale=001G0186&atto.articolo.numero=0&qld=&tabID=0.7042706276027182&title=lbl.dettaglioAtto>)

³⁴ In base all'art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio hanno l'obbligo di segnalarlo all'autorità giudiziaria. Secondo la giurisprudenza, la denuncia non presuppone necessariamente una conoscenza esaustiva della situazione, ma è sufficiente vi siano sufficienti elementi da indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso (Cass. pen. n. 8937 del 13.1.2015). Per le tutele da applicarsi in queste situazioni si veda anche "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral", 2020, pag. 93.

URGENZA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ nel caso in cui la violenza abbia causato lesioni o altri problemi medici per cui la persona necessita di cure estremamente urgenti, la Commissione può contattare il numero unico d'emergenza 112, o direttamente il Servizio Sanitario, al numero 118. <p>Se la persona riferisce violenza sessuale recente, ricorda di fornire sempre informazioni sui servizi sanitari disponibili e di informala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ricevere assistenza sanitaria entro 72 ore può prevenire la trasmissione di infezioni sessualmente trasmissibili, inclusa l'HIV/AIDS ▶ ricevere assistenza sanitaria entro 120 ore può prevenire una gravidanza indesiderata.
----------------	---

▶ **STEP 5**

METTI IN CONTATTO

Individuazione dei servizi adeguati

Come già evidenziato, enti, organizzazioni e associazioni che si occupano, a vario titolo, di prevenzione e risposta alla violenza di genere, in molti territori lavorano in rete tra loro. Sarà quindi importante che la Commissione individui una persona referente per la rete a cui effettuare la segnalazione. Il fulcro della rete è generalmente il **centro antiviolenza**, che agisce in stretto raccordo con i servizi sociali. In linea di principio, la segnalazione potrà quindi essere fatta al centro antiviolenza, soprattutto in caso di attualità della violenza, o comunque del perdurare degli effetti di una violenza pregressa. Il centro antiviolenza si occuperà poi di reindirizzare, ed eventualmente accompagnare la persona ai servizi più idonei (**servizi sociali, consultorio, centro di salute mentale, forze dell'ordine, etc.**).

La scelta del servizio deve però tenere conto della scelta della persona, oltreché dei suoi bisogni particolari e può accadere che, nonostante sia emersa una situazione di violenza di genere o vi siano indicatori in tal senso, la persona richiedente non voglia rivolgersi ad un centro antiviolenza, ma preferisca un ente che offre supporto medico e/o psicologico/psichiatrico a persone sopravvissute a violenza o tortura. In alcuni territori inoltre sono presenti **associazioni che si occupano di migranti, rifugiati e richiedenti asilo** e che hanno progetti specifici per il contrasto alla violenza di genere e la Commissione Territoriale potrà quindi rivolgersi direttamente ad esse.

Nell'individuazione dei servizi, **si deve tener conto di tutte le caratteristiche specifiche della persona e di come queste possano influenzare l'accessibilità dei servizi stessi** (ad esempio, in alcuni casi è necessario verificare se il servizio sia disponibile anche nella lingua della persona, oppure anche per persone con SOGIESC diversificato, oppure con disabilità, etc), ciò al fine di evitare non solo inutili sprechi di tempo, ma anche azioni che potrebbero addirittura incidere negativamente sulla volontà della persona di reagire alla situazione di violenza.



Se si hanno dubbi su quale sia il servizio più idoneo, si può anche contattare il numero 1522 e chiedere informazioni sui servizi attivi nella zona in cui si trova la persona richiedente. Data la varietà delle situazioni e la presenza di persone con molteplici bisogni particolari non può peraltro escludersi a priori che una persona possa essere riferita a più enti, sempre previo consenso.

Bisogna inoltre tenere conto della circostanza che la maggior parte dei centri antiviolenza, e la totalità delle case rifugio, offrono assistenza esclusivamente alle donne e ai loro figli e quindi gli uomini, inclusi gli uomini con SOGIESC diversificato e i bambini, bambine e adolescenti non accompagnati dovranno generalmente essere indirizzati ad altri servizi.

Per quel che riguarda gli uomini:

- ▶ alcuni centri antiviolenza hanno programmi per uomini maltrattanti, ma pochi sono i centri che offrono **assistenza a uomini sopravvissuti** a – o a rischio di – violenza e pochissimi sono quelli specializzati proprio nell'attenzione a uomini sopravvissuti (verificare con i centri antiviolenza sul territorio)
- ▶ **il numero 1522** offre consulenza anche a uomini sopravvissuti a violenza, in particolare a stalking, e può quindi indirizzarli al servizio adeguato
- ▶ per il percorso di fuoriuscita dalla violenza, gli uomini verranno generalmente riferiti ad associazioni che offrono supporto medico e/o psicologico a **persone sopravvissute a violenza o tortura** (o eventualmente anche al Centro di Salute Mentale - CSM)
- ▶ se hanno **bisogni alloggiativi urgenti** possono essere riferiti ai Servizi Sociali o alla Questura/ Prefettura per l'inserimento presso strutture dedicate a richiedenti asilo e rifugiati.

Per quel che riguarda le persone LGBTIQ+:

- ▶ I **centri antiviolenza** e le case rifugio offrono assistenza alle donne, a prescindere dal loro orientamento sessuale
- ▶ **associazioni che si occupano della tutela delle persone LGBTIQ+** potrebbero avere maggiori competenze per rispondere ai loro bisogni particolari e alcune hanno progetti specificamente dedicati a persone richiedenti asilo e rifugiate
- ▶ l'invio deve comunque **tenere conto della scelta** della persona richiedente, che potrebbe non volersi rivolgere a determinati tipi di associazioni per timore di discriminazione e stigma, anche ad opera dei propri connazionali o familiari eventualmente presenti in Italia
- ▶ La persona potrà essere indirizzata anche ad associazioni che offrono supporto medico e/o psicologico a **persone sopravvissute a violenza o tortura**.

Referral di bambini, bambine e adolescenti sopravvissuti a – o a rischio di - violenza di genere



Il principio guida per tutte le decisioni che riguardano le persone minorenni, siano esse adottate da istituzioni pubbliche o private o autorità amministrative o legislative, deve sempre essere quello del **superiore interesse del minore**.³⁵

Le azioni intraprese devono altresì tenere conto dei 4 principi che orientano l'interazione con persone sopravvissute a violenza di genere³⁶:

- ▶ **SICUREZZA**, fisica ed emotiva nel luogo in cui il/la bambino/a o la persona adolescente vive, gioca e studia;
- ▶ **NON DISCRIMINAZIONE**: a tutti i/le bambini/e e le persone adolescenti deve essere garantito supporto imparziale, a prescindere da età, sesso, situazione familiare, situazione economica, status della persona responsabile per loro, eventuali disabilità o qualsiasi altro aspetto della loro identità, inclusa la circostanza di essere persone sopravvissute a GBV;
- ▶ **RISPETTO** per le scelte del/della bambino/a o della persona adolescente e quindi il diritto ad essere consultato/a ed esprimere la propria opinione riguardo a tutti i procedimenti che lo/la riguardano (il livello di partecipazione deve essere chiaramente commisurato all'età e, soprattutto, al livello di maturità della persona);
- ▶ **RISERVATEZZA**: la condivisione di informazioni sull'esperienza di violenza riferita dalla persona minore, e quindi anche l'invio ai servizi, presuppone il suo consenso, nonché quello del genitore/tutore.



BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI ACCOMPAGNATI

- ▶ L'invio dei genitori ad un ente/associazione implica l'invio anche dei figli minori
- ▶ I figli minori sono inclusi nel **progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza** definito e attuato dalla casa rifugio, in raccordo con il centro antiviolenza e con i servizi sociosanitari e assistenziali del territorio
- ▶ Le case rifugio garantiscono loro **supporto** psicologico, legale e sociale e i **servizi educativi** e di sostegno scolastico
- ▶ Nel caso in cui il/la bambino/a o adolescente dichiarati - o vi siano indicatori che fanno ritenere - che i genitori possano essere coinvolti nella situazione di violenza ai suoi danni, bisogna tenere conto dell'**obbligo di denuncia** all'autorità giudiziaria e di segnalazione ai **servizi sociali**.

³⁵ Art. 3,c.1, Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 Novembre 1989, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IN-D&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en; <https://www.datocms-assets.com/30196/1602516091-convenzionedirittoinfanzia.pdf>

³⁶ UNICEF-UNHCR-OIM, "Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere - Guida tascabile", cit.;

³⁷ I reati perseguibili d'ufficio sono: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), violenza sessuale commessa nei confronti di un minore (art. 609 ter (5) c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), stalking commesso nei confronti di un minore (art. 612 bis c.p.).

³⁸ Vd. art. 331 c.p.p., cit..



BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI NON ACCOMPAGNATI

- ▶ Le case rifugio non accolgono bambini, bambine e adolescenti non accompagnati
- ▶ Essi sono presi in carico dai **servizi sociali** e collocati presso **strutture di accoglienza per minori**³⁹
- ▶ Il percorso di integrazione sociale di un bambino, bambina o adolescente non accompagnato prevede la partecipazione, oltreché dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari, dell'ente che gestisce la struttura in cui è collocato/a, del tutore (anche volontario) e del Tribunale per i minorenni

È opportuno ricordare che l'interpretazione della Convenzione del 1951 e le **procedure** che coinvolgono bambini, bambine e adolescenti devono sempre essere **a misura di minore**, ivi inclusi i meccanismi di referral.

- ▶ I minori devono poter comprendere la procedura, il processo decisionale e il significato di qualsiasi decisione che li riguarda
 - ▶ Le persone minori devono poter accedere facilmente e urgentemente all'assistenza di cui necessitano ed essere indirizzate ai servizi più idonei, comprendendo le opzioni a loro disposizione
 - ▶ Ragazze e ragazzi di tutte le età devono essere trattati con rispetto e dignità
- I minori, compresi i minori non accompagnati e separati, devono sempre poter esercitare il loro diritto di presentare una richiesta individuale di protezione internazionale
- ▶ Le decisioni relative alle procedure di protezione dei minori devono essere adottate sulla base della comprensione completa delle circostanze individuali e di tutte le esigenze specifiche.

Consenso all'invio

L'attività principale di risposta alla violenza di genere che svolgono le Commissioni Territoriali è, come detto, quella di **informare** le persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere, o persone che presentino indicatori in tal senso, dell'esistenza di enti, organizzazioni e associazioni che possono offrire loro supporto, aiutarle ad **individuare il servizio più idoneo** a rispondere ai loro bisogni e **fornire** loro i **contatti**. La segnalazione a detti servizi è invece da ritenersi eventuale. Può infatti accadere che la persona richiedente chieda di essere aiutata a prendere contatto con l'ente, organizzazione o associazione prescelti o può essere la persona che conduce l'intervista a **proporre di facilitarle un incontro** con essi, nel caso in cui ritenga che la persona richiedente presenti vulnerabilità tali per cui potrebbe necessitare di supporto nell'accesso ai servizi o si trovi in condizioni di imminente pericolo.

Prima di effettuare la segnalazione il/la funzionario/a dovrà raccogliere il c.d. "**consenso informato**" e dovrà inoltre:

- ▶ chiarire che quello che viene proposto è un colloquio con un ente, organizzazione, associazione diversi dalla Commissione e che l'eventuale non accettazione o i contenuti del colloquio stesso non influiscono sul procedimento presso la Commissione
- ▶ ribadire il **carattere riservato** del colloquio presso la Commissione e che, solo se la persona presta consenso per iscritto, la Commissione può condividere informazioni sul suo caso con l'ente, l'organizzazione, o l'associazione esterni
- ▶ chiedere alla persona richiedente le **modalità** con cui preferisce essere contattata, se ad esempio alla propria utenza telefonica (da preferirsi, qualora possibile), o tramite il personale del centro di accoglienza (qualora viva in una struttura). In circostanze particolari, ad esempio nel caso di interventi d'emergenza, Commissione ed ente (organizzazione o associazione) a cui viene effettuata la segnalazione, potranno accordarsi

Nel caso in cui la persona richiedente **accetti di essere messa in contatto con un centro antiviolenza o con altro servizio esterno alla Commissione si procede con l'invio (c.d. referral)** e chi conduce l'intervista provvede quindi a:

- ▶ fare **firmare** alla persona richiedente asilo l'apposito **modulo di consenso** (vd. allegato C)
- ▶ **contattare il servizio** in questione, secondo le modalità concordate con lo stesso.

³⁹ Bambini/e e adolescenti richiedenti asilo vengono collocati in strutture governative di prima accoglienza e, entro un mese, devono essere trasferiti in strutture di seconda accoglienza (SAI); in mancanza di disponibilità di posti nelle predette strutture, possono essere temporaneamente collocati presso CAS o strutture comunali (vd. Intersos, UNHCR, UNICEF, We Word, Save the Children - "Il sistema normativo a tutela dei minori stranieri non accompagnati", Novembre 2019, <https://www.datocms-assets.com/30196/1603440493-il-sistema-normativo-a-tutela-del-msna.pdf>)

Invio dalla Commissione agli enti di tutela

Dopo aver effettuato l'informativa, nel caso in cui la persona richiedente presti consenso al referral, la Commissione procede a prendere contatti con il centro antiviolenza, o con altro ente, organizzazione o associazione del territorio, ritenuto idoneo a rispondere ai bisogni particolari della persona, sulla base dei criteri precedentemente enunciati. Il contatto avverrà preferibilmente per iscritto, con le modalità concordate con l'ente stesso, durante i precedenti incontri conoscitivi con la Commissione e, preferibilmente, attraverso la stipula di apposito protocollo.

Al fine di tutelare il carattere riservato dell'intervista presso la Commissione, la segnalazione scritta dovrebbe contenere solamente gli elementi necessari alla procedura di referral.

FINALITÀ DELL'INVIO da parte della Commissione all'ente di tutela

- ▶ facilitare l'accesso della persona richiedente a **misure di sostegno e tutela**, idonee a rispondere ai suoi bisogni particolari
- ▶ facilitare l'**emersione** attraverso colloqui specializzati, nel caso in cui la Commissione rilevi indicatori, ma non vi sia emersione in sede di audizione.

CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE da parte della Commissione all'ente di tutela

- ▶ le **generalità** della persona richiedente⁴⁰
- ▶ il **recapito telefonico** (o la diversa modalità con cui la persona sceglie di essere contattata)
- ▶ il **domicilio** (specificando la tipologia di abitazione: privata, centro di accoglienza, etc.)
- ▶ eventuali **condizioni di insicurezza/urgenza**
- ▶ eventuali **bisogni particolari** della persona
- ▶ Informazioni su eventuali **ulteriori referral** attivati.

40 vd. UNHCR Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern, cit.

Il referral ad un ente di tutela non implica di per sé la sospensione del procedimento presso la Commissione Territoriale.

- ▶ Nei casi in cui la Commissione abbia già raccolto sufficienti elementi di valutazione durante l'intervista, essa **adotterà la decisione**, senza che il referral pregiudichi la decisione stessa e senza che, viceversa, l'adozione della decisione pregiudichi il percorso eventualmente avviato dalla persona presso l'ente di tutela
- ▶ **La Commissione Territoriale valuterà l'opportunità di sospendere il procedimento**⁴¹ in attesa di riscontro (c.d. feed-back) dall'ente di tutela solo nel caso in cui durante l'intervista non siano stati raccolti sufficienti elementi di valutazione. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora, proprio a causa dell'esperienza di violenza e del conseguente trauma, una persona non sia in grado di spiegare adeguatamente la propria situazione e quindi gli eventuali bisogni di protezione internazionale ad essa correlati. In tali casi, la Commissione si manterrà in contatto costante con l'ente per ricevere aggiornamenti sul caso, anche ai fini dell'organizzazione di una eventuale ulteriore intervista. La Commissione Territoriale e l'ente a cui viene effettuato il referral prenderanno accordi sulle modalità e i contenuti del feed-back, che verrà dato per iscritto.

Il **contenuto del feed-back** eventualmente richiesto varierà, oltreché in base agli accordi tra Commissione Territoriale ed ente, organizzazione ed associazione, anche da caso a caso, ma, in linea di principio, esso darà atto dell'avvio di colloqui di valutazione/sostegno e conterrà ad esempio informazioni in merito a:

- ▶ l'esperienza o il rischio di violenza (se vi è stata emersione in Commissione o presso l'ente di tutela)
- ▶ il riscontro circa la presenza o meno di indicatori (soprattutto ove non vi sia stata emersione)
- ▶ eventuali altri bisogni particolari della persona
- ▶ le misure messe in atto dall'ente
- ▶ la capacità della persona di affrontare un'ulteriore audizione presso la Commissione (se necessario), magari anche accompagnata da personale di supporto, e la tempistica adeguata.

41 I termini di sospensione sono regolati dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 25 del 2008, cit..

Invio dall'ente di tutela alla Commissione

L'invio può anche essere effettuato da un ente di tutela alla Commissione Territoriale competente. Ciò avviene quando un ente ha in carico una persona richiedente asilo e ritiene utile che la Commissione venga messa al corrente della sua esperienza di violenza, sempre ovviamente previo consenso della persona interessata.

FINALITÀ DELL'INVIO da parte dell'ente di tutela alla Commissione

- ▶ facilitare l'accesso alle garanzie procedurali previste per persone portatrici di bisogni particolari (prioritizzazione, accompagnamento da parte di personale di supporto, etc.)
- ▶ facilitare la preparazione e lo svolgimento del colloquio da parte di chi conduce l'intervista (assegnazione a personale formato, preparazione mentale, del setting, utilizzo di tecniche di intervista adeguate)
- ▶ far pervenire alla Commissione documentazione utile alla preparazione e analisi del caso.

CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE dall'ente di tutela alla Commissione (variabili a seconda del caso specifico)

- ▶ informazioni sull'esperienza di violenza della persona richiedente e/o su eventuali ulteriori bisogni particolari
- ▶ documentazione medica
- ▶ documentazione psico-sociale
- ▶ richiesta di anticipare/posticipare la data dell'audizione
- ▶ richiesta che l'audizione sia condotta da un/a funzionario/a e un/a interprete dello stesso sesso della persona richiedente
- ▶ richiesta di accompagnamento in audizione da parte di personale di supporto e/o legale di fiducia.

3.3 L'emersione nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale: le procedure di referral

A seguito della segnalazione, la Commissione comunicherà all'ente che l'ha effettuata, preferibilmente per iscritto, le misure adottate, con particolare riferimento a:

- ▶ prioritizzazione o posticipazione dell'audizione (a seconda della richiesta), anche tenuto conto delle esigenze e dei tempi della persona, da valutarsi insieme con il personale del centro d'accoglienza o del servizio che eventualmente già segue la persona
- ▶ passaggio del caso a procedura ordinaria (nel caso in cui il caso fosse avviato in procedura accelerata)
- ▶ conferma della possibilità per il personale di supporto di assistere all'audizione (se richiesto)
- ▶ ulteriori comunicazioni circa lo stato della procedura.

In conclusione, i cinque passaggi descritti (preparazione, osservazione, ascolto, informativa e messa in contatto) hanno la finalità di garantire un **approccio** il più possibile **strutturato e uniforme** nel supporto alle persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Tali passaggi, tuttavia, non sempre avverranno nell'ordine indicato, per esempio qualora alcune misure siano già state messe in atto da attori esterni alla Commissione, primi fra tutti gli enti che si occupano di violenza di genere. Inoltre, la realizzazione di ciascuno di questi step dovrà sempre essere modellata sulla base dei bisogni e delle caratteristiche specifiche di ciascuna persona.

ALLEGATO A

Bibliografia e sitografia

Fonti normative

FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI

- ▶ **UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 19: violence against women, 11th Session,**
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
- ▶ **UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, 26 July 2017,**
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
- ▶ **Principi di Yogyakarta +10 (2017)**
<https://yogyakartaprinciples.org/>
- ▶ **UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women, 5 November 2014, CEDAW/C/GC/32,**
<https://www.refworld.org/docid/54620fb54.html>
- ▶ **Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione),**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=IT>
- ▶ **Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), disponibile su:**
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=it>
- ▶ **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Consiglio d'Europa - 2011)**
<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210>
- ▶ **Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione della Direttiva 2004/83/CE),**
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0095:IT:HTML>
- ▶ **Principi di Yogyakarta (2006)**
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf
- ▶ **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Consiglio d'Europa - 2005)**
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a9379>
- ▶ **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 1993)**
<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/eliminationvaw.pdf> (versione italiana: https://www.esteri.it/mae/approfondimenti/20090827_allegato2_it.pdf)
- ▶ **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 1989)**
<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf> (versione italiana: <https://www.datocms-assets.com/30196/1602516091-convenzionedirittinfanzia.pdf>)

ALLEGATI

- ▶ Allegato A (Bibliografia)
- ▶ Allegato B (Vademecum Informativa)
- ▶ Allegato C (Modello di consenso informato)
- ▶ Allegato D (Modello di tabella sui servizi)
- ▶ Allegato E (Modello di Protocollo di Intesa)
- ▶ Allegato F (Matrice per raccolta dati)

- ▶ **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 1979)**
<https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDGS/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-8.en.pdf> (versione italiana:
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf)
- ▶ **Convenzione sui diritti politici delle donne (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 1953)**
<https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b08.html>
- ▶ **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Consiglio d'Europa - 1950)**
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680063777>
- ▶ **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 1948)**
https://www.ohchr.org/EN/UDHRDocumentsUDHR_Translations/itn.pdf

FONTI NORMATIVE NAZIONALI

- ▶ **Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20G00154&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.7840081148641784&title=lbl.dettaglioAtto>
- ▶ **Legge 19 luglio 2019, n.69 "Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere",**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-25&atto.codiceRedazionale=19G00076&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
- ▶ **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: Attuazione della DIRETTIVA 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della DIRETTIVA 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-15&atto.codiceRedazionale=15G00158&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.6840748365231675&title=lbl.dettaglioAtto>
- ▶ **Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2016)**
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-15;212>
- ▶ **Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 - Attuazione della DIRETTIVA 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,**
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;18>
- ▶ **Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma quarto, d.p.c.m. del 24 luglio 2014**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg>

- ▶ **Legge 27 giugno 2013, n. 77, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011"**
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;77>
- ▶ **Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province",**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-16&atto.codiceRedazionale=13G00141&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
(convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.codiceRedazionale=13G00163&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0741702671286979&title=lbl.dettaglioAtto>)
- ▶ **Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-24&atto.codiceRedazionale=009G0019&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=lbl.dettaglioAtto> **(convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38,** <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-04-24&atto.codiceRedazionale=009G0046&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>)
- ▶ **Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status di rifugiato,**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&tipoDettaglio=multivigenza&qId=ce4ef896-75df-4909-9686-d809bf21b3c5&tabID=0.4150177826735977&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
- ▶ **Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 - Attuazione della DIRETTIVA 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale,**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-01-04&atto.codiceRedazionale=007G0259&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.4150177826735977&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
- ▶ **Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"**
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09;7>
- ▶ **Legge 29 marzo 2001, n. 134 "Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04->
- ▶ **Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-28&atto.codiceRedazionale=001G0209&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.7042706276027182&title=lbl.dettaglioAtto>
- ▶ **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico sull'Immigrazione")**
https://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348¤tSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti
- ▶ **Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"**
<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-02-20&atto.codiceRedazionale=096G0073&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.8508767172644125&title>

- ▶ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, Approvazione del Codice di procedura penale**, <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1988-10-24&atto.codiceRedazionale=088G0492&tipoDettaglio=multivigenza&qId=0523e36e-2f2e-4a93-9436-ae84c890765c&tabID=0.7042706276027182&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
- ▶ **Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile, Artt. 342 bis e ss.**, <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.6697828092311078&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
- ▶ **Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile, art. 736 bis**, <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1940-10-28&atto.codiceRedazionale=040U1443&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.7877436565440965&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
- ▶ **Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Approvazione del testo definitivo del Codice Penale**, <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&atto.codiceRedazionale=030U1398&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.797750660138141&title=lbl.dettaglioAtto>

Fonti italiane

DOCUMENTI ISTITUZIONALI

- ▶ **DPCM - Dipartimento per le Pari Opportunità, "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", 7 luglio 2015**, http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/piano_contro_violenzasessualeedigenere_2015.pdf
- ▶ **Dipartimento per le Pari Opportunità, "Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne", 2021-2023**, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf>
- ▶ **Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, UNHCR, "Linee Guida operative per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale", luglio 2018 in corso di aggiornamento a dicembre 2021**
- ▶ **Ministero dell'Interno - Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, UNHCR "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral", 2020**, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf
- ▶ **"Relazione Finale della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere", 6 Febbraio 2018, pag. 58**, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>;
- ▶ **Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, "Relazione sulla Governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio", approvata dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2020**, <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf>;
- ▶ **Dipartimento per le Pari Opportunità "Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne", 2021-2023**, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf>

LINEE GUIDA AMBITO SANITARIO

- ▶ **Decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2007, "Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione"**, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_769_allegato.pdf
- ▶ **DPCM 24 novembre 2017 "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"**, <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62811&completo=true>
- ▶ **Ministero della Salute - "Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale", 2017**, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2599_allegato.pdf
- ▶ **NMP- SIMM- ISS - Linee guida "I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli" (2017)**, http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2624_allegato.pdf
- ▶ **DPO - Parsec - "Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose" (2018)**, http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/linee-guida_-it.pdf

DOCUMENTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUTI DI RICERCA ITALIANI

- ▶ **AIDOS - Violenza sessuale e di genere - L'applicazione della normativa europea nei confronti di richiedenti asilo e rifugiate/i nel contesto italiano, 2020**, https://aidos.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-IT_WEB_211219-1.pdf
- ▶ **D.i.Re, I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili**, <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>
- ▶ **D.i.Re, Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza, marzo 2014**, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf
- ▶ **DiRe, Progetto Samira. Per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia, 2017**, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/04/Report-Samira_web_ridotto.pdf
- ▶ **D.i.Re, Violenza maschile contro le donne - Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri antiviolenza, 2014**, https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf

- ▶ **Ius Migrandi, Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia, Parte III: Le frontiere del diritto: gli artt. 18 e 18 bis TU 286/98 in una prospettiva di genere e femminista, a cura di Ilaria Boiano e Cristina Laura Cecchini, pubblicato da Franco Angeli, 2020**
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/553
- ▶ **Paola Degani, Claudia Pividori - Centro Veneto progetti Donna, Seconda a nessuno - Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale, I2020,**
http://www.centrodonnapadova.it/images/lineeguida_web.pdf;
- ▶ **Provincia Autonoma di Trento, Servizio Politiche Sociali - Linee Guida per il contrasto della violenza sulle donne nella provincia di Trento: Strumenti per gli operatori e le operatrici della rete a sostegno delle donne vittime di violenza, 2014**
http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/filesroot/news/linee_guida.pdf
- ▶ **Rapporto delle associazioni di donne, l'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, 2018**
<https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-ombra-GREVIO.pdf>
- ▶ **Tavolo tecnico operativo della Provincia di Sondrio, Linee guida per il coordinamento degli interventi in favore delle donne vittime di violenza domestica, giugno 2017**
<https://www.cnav.it/sites/default/files/2019-01/Linee-guida-interventi-per-donne-vittime-violenza.pdf>

Documenti UNHCR

LINEE GUIDA E NOTE

- ▶ **Linee Guida sulla protezione internazionale No. 1 "La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati", 2002**
http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf
- ▶ **Linee Guida in materia di protezione internazionale No.2 "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati", 2002**
http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo_Sociale.pdf
- ▶ **UNHCR, Note on Refugee Claims Based on Coercive Family Planning Laws or Policies, 2005**
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4301a9184.html>
- ▶ **Linee Guida di protezione internazionale No.7 "L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta", 2006**
http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf
- ▶ **Nota UNHCR contenente indicazioni sulle domande di status di rifugiato relative a orientamento sessuale e identità di genere, 2008**
<http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/OrientamentoSessuale.pdf>
- ▶ **UNHCR, Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale Femminile, Maggio 2009, versione inglese disponibile su:**
<http://www.refworld.org/docid/4a0c28492.html>,
versione italiana disponibile su:
<http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/nota-acnur-mgf.pdf>
- ▶ **Linee Guida sulla protezione internazionale No. 8 "Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati", 2009**
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

- ▶ **Linee guida UNHCR in materia di protezione internazionale No. 9 "Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e /o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati", 2012**
http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf

PRINCIPALI DOCUMENTI E POSIZIONI SULLA PREVENZIONE E RISPOSTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

- ▶ **UNHCR Position Paper on Gender-Related Persecution, 2000**
<http://www.refworld.org/docid/3bd3f2b04.html>
- ▶ **UNHCR - Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni - Linee guida per la prevenzione e la risposta, 2003**
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/3sgbv_italiano_1_.pdf
- ▶ **UNHCR Evaluation and Policy Analysis Unit, Comparative analysis of gender-related persecution in national asylum legislation and practice in Europe, 2004**
<http://www.unhcr.org/40c071354.pdf>
- ▶ **UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008**
<https://www.unhcr.org/protection/women/47cfa9fe2/unhcr-handbook-protection-women-girls-first-edition-complete-publication.html>
- ▶ **UNHCR, Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy, 2011**
<https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/51689/UNHCR%2C+Action+Against+Sexual+and+Gender-based+Violence.+An+Updated+Strategy%2C+2011/4f9d2a1c-280e-4ac8-a832-1a789de63d46>
- ▶ **UNHCR, Women and Girls Fleeing Conflict: Gender and the Interpretation and Application of the 1951 Refugee Convention, 2012**
<http://www.refworld.org/docid/504dcb172.html>
- ▶ **UNHCR's Dialogues with Refugee Women, 2013**
<http://www.refworld.org/docid/5231b1214.html>
- ▶ **UNHCR, Position Paper on Violence against Women and Girls in the European Union and Persons of Concern to UNHCR, 2014**
<http://www.refworld.org/docid/5326ab594.html>
- ▶ **UNHCR, Emergency Handbook - Sexual and gender-based violence (SGBV) prevention and response, 2015**
<https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response>
- ▶ **UNHCR, SGBV Prevention and Response Training Package, 2016**
<https://www.unhcr.org/583577ed4>
- ▶ **UNHCR Italia, Strategia sulla violenza sessuale e di genere 2017- 2019**
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/10/UNHCR_SGBV_Strategia_2017_2019_Final.pdf
- ▶ **UNHCR, Addressing Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment: Strategy, Structure and Key Action, 2018**
<https://www.unhcr.org/5b2cb6284>
- ▶ **UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, 2020,**
<https://www.unhcr.org/5fa018914/unhcr-policy-prevention-risk-mitigation-response-gender-based-violence>

ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI

- ▶ **UNHCR, A community-based approach in UNHCR Operations, 2008**, www.unhcr.org/publications/legal/47ed0e212/community-based-approach-unhcr-operations.html
- ▶ **UNHCR Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern, 2015**, <https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html>
- ▶ **UNHCR, Policy on age, gender and diversity, 2018**, <https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html>
- ▶ **UNHCR, A Framework for the Protection of Children, 2012**, <https://www.refworld.org/docid/4fe875682.html>

ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI

Fonti internazionali

DOCUMENTI DI ALTRE AGENZIE ONU O INTER-AGENZIA

- ▶ **WHO, Ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women, 2003**, https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf
- ▶ **WHO, Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies, 2007**, https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
- ▶ **OMS - Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne, 2014**, <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85240/9788895930978-ita.pdf;jsessionid=63246362ED67BF4C4BBD996149E762E3?sequence=16>
- ▶ **Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery, 2015**, <http://www.refworld.org/docid/563713544.html>
- ▶ **ICAT, Issue Brief No. 4 The Gender Dimensions of Trafficking in Persons, 2017**, icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
- ▶ **UN Women, Report On The Legal Rights Of Women And Girl Asylum Seekers In The European Union, 2017**, <https://www.refworld.org/pdfid/59201c884.pdf>
- ▶ **AOR, Handbook for Coordinating Gender-Based Violence Interventions in Emergencies, 2019**, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook-for-coordinating-gbv-in-emergencies_fin.pdf
- ▶ **UNICEF-UNHCR-OIM, Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere - Guida Tascabile, 2020**, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/11/GBV-Pocket-Guide.pdf>

DOCUMENTI DI ALTRE AGENZIE ONU O INTER-AGENZIA

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

- ▶ **Parliamentary Assembly, Council of Europe, UNHCR - Refugee women and the Istanbul Convention - Preventing and combating sexual and gender-based violence, 2013**, http://www.assembly.coe.int/Communication/Campaign/DomesticViolence/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf
- ▶ **Council of Europe, Gender-based asylum claims and non-refoulement: Articles 60 and 61 of the Istanbul Convention, 2016**, <https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244>.

- ▶ **Council of Europe (Steering Committee for Human Rights - CDDH) Guide to good and promising practices aimed at preventing and combating female genital mutilation and forced marriage, 2017**, <https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-guide-to-good-and-promising-p/168073418d>
- ▶ **PACE, Report 14284, Protecting refugee women and girls from gender-based violence, 2017**, <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=20559&lang=EN>
- ▶ **GREVIO, Baseline Evaluation Report Italia, 2019**, <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>,
disponibile anche in italiano su:
<http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>
- ▶ **Council of Europe, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - Istanbul Convention - A global tool to prevent and combat violence against women and girls - Safe from fear Safe from violence**, <https://rm.coe.int/168046e60a>
- ▶ **Consigliod'Europa, La Convenzione di Istanbul - un potente strumento per porre fine alla violenza di genere, 2019**, <http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-IT.pdf>;
- ▶ **Council of Europe, GENDER-BASED ASYLUM CLAIMS AND NON-REFOULEMENT: ARTICLES 60 AND 61 OF THE ISTANBUL CONVENTION, 2019**, <https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244>;
- ▶ **Council of Europe, Protecting migrant women, refugee women and women asylum seekers from gender-based violence, 2013**, <https://rm.coe.int/migrant-women-and-istanbul-convention/1680925865>

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Per approfondimenti

SU MGF

- ▶ **AIDOS - END FGM, Joint Shadow Report - ITALY, 2018**, <https://rm.coe.int/aidos-end-fgm-eu-joint-shadow-report-italy/16808eaaa6>
- ▶ **AIDOS: MGF - La situazione in Italia, 2017**, https://www.aidos.it/wp-content/uploads/2017/02/COUNTRY-INFO-PAGES_ITALY_ITALIAN-FINAL.pdf
- ▶ **Associazione Parsec Ricerca e Interventi Sociali, Coop. Soc. Parsec; Università di Milano-Bicocca, A.O. San Camillo Forlanini, Nosotras Onlus, Associazione Trama di Terre - Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose, 2017**, http://www.parsec-consortium.it/wp-content/uploads/2019/06/MGF_def_20122017.pdf
- ▶ **Differenza Donna/UNHCR - Vademecum per accogliere presso i centri anti-violenza e le case rifugio donne provenienti da paesi ad alto rischio di MGF**, http://www.differenzadonna.org/wp-content/uploads/2008/06/VademecumDD_web-1.pdf
- ▶ **Differenza Donna - Video-tutorial disponibili in 10 lingue (italiano, inglese, inglese pidgin, francese, arabo egiziano, tigrino, somalo, amarico, mandingo, wolof) per fornire utili informazioni a donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo provenienti da Paesi dove si praticano le MGF riguardo alle opportunità di accesso ai servizi sociali di salute e di protezione legale**, <https://www.differenzadonna.org/fgm/>

SU MGF

- ▶ **End FGM European network, Le MGF nelle Direttive europee sull'asilo in materia di qualifiche, procedure e condizioni di accoglienza Linee guida della rete europea END FGM Network per la società civile, 2016**
<https://aidos.it/wp-content/uploads/2018/01/Le-MGF-Direttive-europee-asilo.pdf>
- ▶ **UNHCR's Contribution to the European Commission's Consultation on Female Genital Mutilation in the EU, 2013**
<http://www.refworld.org/docid/51a701594.html>
- ▶ **UNHCR, Too Much Pain: Female Genital Mutilation & Asylum in the European Union - A Statistical Overview, 2013**
<http://www.refworld.org/docid/512c72ec2.html>
- ▶ **UNHCR, Too Much Pain: Female Genital Mutilation & Asylum in the European Union - A Statistical Update, 2014**
<http://www.refworld.org/docid/5316e6db4.html>
- ▶ **Unicef, 29 countries, more than 125 million girls and women,**
https://www.unicef.org/spanish/protection/files/00-FMGC_infographiclow-res.pdf

SULLA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DI UOMINI E RAGAZZI

- ▶ **All Survivors Project, "Destroyed from within", Sexual violence against men and boys in Syria and Turkey, 2018,**
<https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/destroyed-within-sexual-violence-against-men-and-boys-syria-and-turkey>
- ▶ **Amnesty International, Pushed to the Edge, Violence and Abuses along the Balkans Route, 2019**
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EUR0599642019ENGLISH.PDF>
- ▶ **AREU, The Other Side of Gender Inequality: Men and Masculinities in Afghanistan, Research for a Better Afghanistan, 2016,**
<https://www.refworld.org/pdfid/56a093534.pdf>
- ▶ **UNHCR, "We Keep It in Our Heart" - Sexual Violence Against Men and Boys in the Syria Crisis, 2017,**
<https://www.refworld.org/docid/5a128e814.html>
- ▶ **UNHCR, Working with Men and Boy Survivors of Sexual and Gender-based Violence in Forced Displacement, 2012**
<https://www.refworld.org/docid/5006aa262.html>
- ▶ **United Nations Support Mission in Libya - Office of the High Commissioner for Human Rights, Desperate and Dangerous. Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya, 2018**
<https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf>
- ▶ **Women's Refugee Commission, "Oltre un milione di ferite": La Violenza Sessuale contro Uomini e Ragazzi lungo la Rotta del Mediterraneo Centrale verso l'Italia, 2019,**
<https://www.datocms-assets.com/30196/1603445366-oltreunmilioneferite.pdf>
- ▶ **Women's refugee Commission, Sexual Violence against Men and Boys in Conflict and Displacement: Findings from a Qualitative Study in Bangladesh, Italy, and Kenya Synthesis Report, 2020**
<https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/10/Sexual-Violence-against-Men-Boys-Synthesis-Report.pdf>

SULLA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DI PERSONE LGBTIQ+

- ▶ **ORAM, Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression: Essential Terminology for the Humanitarian Sector, 2016,**
<https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/04/Glossary-PDF.pdf>;
- ▶ **ILGA, World State Sponsored Homophobia report - Global Legislation Overview update, 2019**
https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019_light.pdf
- ▶ **UNHCR, Need to Know Guidance: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer Persons in Forced Displacement, 2021,**
<https://www.refworld.org/docid/4e6073972.html>
- ▶ **All Survivors Project Foundation, The Health of Male and LGBT Survivors of Conflict-Related Sexual Violence, 2020**
<https://reliefweb.int/report/world/health-male-and-lgbt-survivors-conflict-related-sexual-violence>
- ▶ **Male and LGBT survivors of sexual violence in conflict situations: a realist review of health interventions in low-and middle-income countries, 2020**
<https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-020-0254-5>

SULLA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DI BAMBINI/E E ADOLESCENTI

- ▶ **Boys and culture of care (EC REC Programme), Creating a Culture of Care against Sexualized Violence, a handbook for professionals working with boys, 2018,**
https://careforboys.eu/_docs/BCoC_Handbook_EN_PRINT.pdf
- ▶ **INTERSOS, UNHCR, UNICEF, We Word, Save the Children - Il sistema normativo a tutela dei minori stranieri non accompagnati, 2019**
<https://www.datocms-assets.com/30196/1603440493-il-sistema-normativo-a-tutela-del-msna.pdf>
- ▶ **UNHCR, Child protection Issue Brief: Sexual violence against children, 2014**
<https://www.refworld.org/docid/52e7c67a4.html>
- ▶ **UNICEF, Fondation EDF, Neither Safe nor Sound. Unaccompanied children on the coastline of the English Channel and the North Sea, 2016**
[https://www.unicef.org/media/files/Unicef_NeitherSafeNorSound_\(003\).pdf](https://www.unicef.org/media/files/Unicef_NeitherSafeNorSound_(003).pdf)
- ▶ **Save the Children, Struggling to Survive: Unaccompanied and separated children travelling the Western Balkans Route, 2019**
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16944/pdf/struggling_to_survive_uasc_travelling_the_western_balkans_route_0.pdf

SULLA VIOLENZA DI GENERE NEI PAESI DI TRANSITO

- ▶ **Plos One, Sexual violence against migrants and asylum seekers. The experience of the MSF clinic on Lesbos Island, Greece, 2020,**
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239187>;
- ▶ **UNHCR Bureau for Europe, Desperate Journeys: Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkans routes, 2017,**
<https://www.unhcr.org/58b449f54.pdf>
- ▶ **UNHCR – Danish Refugee Council MMC, On this journey, no one cares if you live or die.' Abuse, protection, and justice along routes between East and West Africa and Africa's Mediterranean coast, 2020,**
<https://www.unhcr.org/5f2129fb4>
- ▶ **Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Report on the gender dimension of trafficking in persons in conflict and post-conflict settings as it relates to the women and peace and security agenda of the Security Council, 2018,**
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/227/00/PDF/N1822700.pdf?OpenElementGBV>

SULL'INCREMENTO DELLA VIOLENZA DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19

- ▶ **D.i.Re**
<https://www.direcontrolaviolenza.it/violenza-covid19-2867-donne-si-sono-rivolte-ai-centri-antiviolenza-d-i-re-durante-il-lockdown/>
- ▶ **Interim Technical Note: Protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) during COVID-19 response (Version 1.0, March 2020),**
<https://reliefweb.int/report/world/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19>
- ▶ **UNHCR, Gender-based violence prevention, risk mitigation and response during COVID-19, 26 marzo 2020,**
<https://www.refworld.org/docid/5e84bb2b4.html>

RACCOLTE GIURISPRUDENZIALI

- ▶ **ECtHR, Factsheet Violence against women 2021**
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf
- ▶ **ECtHR, Factsheet Domestic Violence, 2020**
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
- ▶ **ECtHR, Factsheet Domestic Violence, 2018**
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
- ▶ **ECtHR, Factsheet Violence against Women, 2018**
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf
- ▶ **ECtHR, Factsheet on "Protection of Minors", 2018**
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf
- ▶ **International Commission of Jurists (ICJ), Refugee Status Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity - A Practitioners' Guide, 2016**
<http://www.refworld.org/docid/56cabb7d4.html>

ALLEGATO B

Vademecum per informativa a persone sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere

- ▶ Utilizza un linguaggio semplice e adatto alle condizioni della persona richiedente, con particolare riferimento al sesso, all'età, allo stato fisico e mentale, al contesto culturale di provenienza ed al livello di istruzione
- ▶ Conduci la conversazione mostrando empatia e rispetto per le scelte della persona
- ▶ Lascia decidere alla persona se usufruire o meno di un servizio e spiegale che non è obbligata a prendere tutte le decisioni immediatamente, ma può conservare le informazioni, riflettere e decidere successivamente e che, anche se decide di accedere ad un servizio, potrà poi interromperlo
- ▶ Fornisci informazioni specifiche sul tipo di violenza riferito dalla persona (o di cui vi sono indicatori) e sulla normativa di riferimento (adattando il linguaggio in base alla persona)
- ▶ Fornisci informazioni specifiche sulle MGF a donne e ragazze provenienti da paesi in cui si praticano, anche se non poste a fondamento della domanda e in assenza di altri fattori di rischio/ indicatori
- ▶ Fornisci informazioni riguardo agli enti/associazioni del territorio più idonei a rispondere ai bisogni più urgenti della persona, includendo dettagli sui servizi offerti, indirizzi, orari, recapiti telefonici
- ▶ Offri copia del materiale informativo in dotazione alle Commissioni in diverse lingue (nel caso di donne o ragazze provenienti da paesi in cui si praticano le MGF fornire materiale informativo specifico)
- ▶ Chiedi alla persona come puoi supportarla, non dando per scontato di sapere di cosa ha bisogno
- ▶ Informa la persona dell'esistenza del numero di pubblica utilità per vittime di violenza e stalking 1522 (e del numero nazionale anti tratta 800290290, in caso di pericoli connessi alla tratta di esseri umani)
- ▶ Fornisci informazioni riguardo ai centri/enti più idonei a rispondere ai bisogni più urgenti della persona, includendo dettagli sui servizi offerti, indirizzi, orari, recapiti telefonici.
- ▶ Condividi le informazioni di cui disponi e chiarisci cosa invece non sai
- ▶ Chiarisci i benefici ed i rischi del ricorrere ad un determinato servizio
- ▶ Prima di effettuare l'eventuale invio ai servizi, raccogli il consenso informato della persona, facendo compilare e firmare l'apposito modulo per iscritto.

Se la violenza è avvenuta sul territorio italiano informa:

- ▶ dell'esistenza del permesso di soggiorno ex art. 18 bis TUI, dei requisiti per ottenerlo (para 2.1.2.) e del fatto che la richiesta del permesso di soggiorno ex art. 18 bis non preclude alla persona la possibilità di proseguire l'iter di riconoscimento della protezione internazionale
- ▶ della possibilità (ma non obbligo,) di sporgere denuncia contro la persona maltrattante e che, a tal fine, ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia e può richiedere il gratuito patrocinio (puoi limitarti a fornire informazioni di base e suggerire di rivolgersi ad un legale di un centro antiviolenza, meglio titolata a spiegare le modalità di presentazione della denuncia, i termini e le conseguenze, con riferimento ad esempio alla revocabilità o meno della denuncia, e a supportare la persona per la presentazione della stessa)
- ▶ se necessario, spiega i limiti alla riservatezza, ovvero i casi in cui sei obbligato a condividere le informazioni (obbligo di denuncia) e le modalità e tempi con cui lo farai.

Se la persona richiedente dichiara di trovarsi in una situazione di violenza che determina una condizione di imminente pericolo per la sua incolumità o se ravvisi un tale rischio:

- ▶ Informala della possibilità di attivare in urgenza le procedure di referral e chiedi il suo consenso a prendere contatti con un centro antiviolenza sul territorio di riferimento
- ▶ se la Commissione ritiene che, al fine di preservare l'incolumità della persona, sia opportuno contattare le forze dell'ordine (al numero 112) spiegalo al/alla persona e chiedi il suo consenso
- ▶ nel caso in cui la violenza abbia causato lesioni o altri problemi medici per cui la persona necessita di cure estremamente urgenti, la Commissione può contattare il numero unico d'emergenza 112, o direttamente il Servizio Sanitario, al numero 118.

Se la persona riferisce violenza sessuale recente, ricorda di fornire sempre informazioni sui servizi sanitari disponibili e informala che

- ▶ ricevere assistenza sanitaria entro 72 ore può prevenire la trasmissione di infezioni sessualmente trasmissibili, inclusa l'HIV/AIDS
- ▶ ricevere assistenza sanitaria entro 120 ore può prevenire una gravidanza indesiderata.

ALLEGATO C

Modello di consenso informato

Dichiarazione di consenso al colloquio con personale specializzato nel supporto a persone sopravvissute a- o a rischio di violenza di genere

Io sottoscritto/a
 nato/a il giorno a
 di cittadinanza,
 dichiaro di aver ricevuto in data odierna dalla Commissione Territoriale di.....informazio-
 ni relative ai servizi offerti dall'ente/associazione/centro

Dichiaro inoltre di prestare il mio consenso ad incontrare il personale di detto/a ente/associazione/centro e, a tal fine, di acconsentire a che la Commissione Territoriale di comunichi i miei dati personali, come sopra, e i miei recapiti come segue:

(telefono)
 (indirizzo)
 Letto, tradotto in lingua

Firma richiedente:

Firma interprete:

Luogo e data

ALLEGATO D

Tabella per la mappatura di servizi di supporto per persone sopravvissute a / o a rischio di violenza di genere

Tipologia servizio	Ente/i	Contatti (indirizzo, telefono, etc.)
Centri anti violenza		
Enti anti-tratta		
Servizi per minori		
Associazioni LGBTIQ+		
Consultori / centri diurni		
Cure mediche		
Salute sessuale e riproduttiva		
Salute mentale		
Supporto legale e/o amministrativo		
Orientamento al lavoro		
Dormitori		
Mense		
Altro		

ALLEGATO E

Modello di protocollo d'intesa per l'emersione ed il referral di persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere

Tra

- ▶ Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di(di seguito, Commissione).

e

- ▶ Centro antiviolenza di.....; (e/o eventuali altri/e enti/ associazioni/organizzazioni di tutela).

visti

- ▶ la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
- ▶ la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge n. 848 del 4 agosto 1955
- ▶ la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722 del 24 luglio 1954
- ▶ la Convenzione sui diritti politici delle donne del 1953, ratificata dall'Italia con legge n. 326 del 24 aprile 1967
- ▶ la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985
- ▶ la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991
- ▶ la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993
- ▶ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, ratificata dall'Italia con legge n.108 del 2 luglio 2010
- ▶ la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 2011, ratificata dall'Italia in data 28 maggio 2013 e convertita in legge n. 77 del 27 giugno 2013
- ▶ la Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
- ▶ la Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, relativa alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- ▶ la Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
- ▶ la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
- ▶ il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, così come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 in attuazione della Direttiva 2011/95/UE
- ▶ il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in attuazione delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE
- ▶ il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE
- ▶ la Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"
- ▶ la legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

- ▶ la legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"
- ▶ il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38
- ▶ il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119
- ▶ Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (con particolare riferimento all'art. 18bis "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica")
- ▶ la Legge 19 luglio 2019, n.69 "Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"
- ▶ l'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma quarto, d.p.c.m. del 24 luglio 2014
- ▶ il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, con specifico riferimento alle azioni per le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo
- ▶ le Raccomandazioni generali CEDAW n. 19, 32 e 35
- ▶ i Principi di Yogyakarta (2006 - 2017)
- ▶ le Linee Guida UNHCR sulla protezione internazionale n. 1 del 2002, "La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati"
- ▶ le Linee Guida UNHCR sulla protezione internazionale n. 2 del 2002, "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati"
- ▶ le Linee Guida UNHCR sulla protezione internazionale n. 7 del 2006, "L'applicazione dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta"
- ▶ le Linee Guida sulla protezione internazionale n. 8 del 2009, "Richieste di asilo di minori" ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati
- ▶ le Linee Guida UNHCR in materia di protezione internazionale n. 9 del 2012, "Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati"
- ▶ la nota orientativa UNHCR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile del maggio 2009.

Premesso

- ▶ che la violenza di genere costituisce una grave forma di violazione dei diritti umani fondamentali
- ▶ che, in quanto tale, è oggetto delle sopracitate norme internazionali, europee e nazionali, vincolanti in materia di tutela dei diritti umani
- ▶ che un principio fondamentale in materia di diritti umani è il principio di non discriminazione, pertanto tutti i soggetti debbono essere egualmente tutelati dalla legge contro la violenza di genere senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o di apolide o su qualunque altra condizione
- ▶ che la Commissione di.....esamina, inter alia, domande di protezione internazionale presentate da persone sopravvissute a violenza di genere nel Paese d'origine, nei Paesi di transito o in Italia, o che risultano a rischio di tale violenza
- ▶ che i centri antiviolenza, nel corso dei propri interventi, possono entrare in contatto con persone richiedenti asilo, beneficiarie di protezione internazionale o, in generale, con persone bisognose di protezione internazionale
- ▶ che scopo precipuo dei centri antiviolenza (e/o di altro ente/associazione) è quello di supportare le persone sopravvissute a, o a rischio di, violenza di genere nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza
- ▶ che i centri antiviolenza (e/o l'ente/associazione.....) operano in raccordo con enti pubblici e del privato sociale, che si occupano, a vario titolo, di prevenzione e risposta alla violenza di genere, tramite la stipula di protocolli e accordi operativi
- ▶ che è pertanto importante una collaborazione mirata tra la Commissione Territoriale di..... e il centro antiviolenza di..... (e/o altro/a ente/organizzazione/associazione).

Al fine di

- ▶ favorire l'emersione, l'identificazione e l'accesso ad adeguate misure di assistenza e tutela di persone richiedenti asilo, beneficiarie di protezione internazionale o bisognose di protezione internazionale laddove, nella conduzione delle attività di rispettiva competenza, le parti rilevino che siano sopravvissute a - o a rischio di - violenza di genere.

Le parti convengono quanto segue:

1. Tutte le attività condotte sulla base dell'intesa in oggetto sono riconducibili agli ambiti di collaborazione così come di seguito individuati:
 - ▶ segnalazione reciproca di persone che necessitino di supporto qualificato e assistenza, previa acquisizione del loro consenso
 - ▶ organizzazione di formazioni congiunte, ciascuna parte per gli ambiti di propria competenza
 - ▶ organizzazione di incontri di monitoraggio e coordinamento.

2. Ciò implica che la Commissione:
 - ▶ nel caso in cui venga riferita un'esperienza di violenza di genere, ovvero venga rilevata la presenza di elementi in virtù dei quali è ragionevole supporre che la persona sia sopravvissuta a, o a rischio di, violenza di genere, fornisce un'informazione adeguata, che includa il riferimento alle forme di tutela previste dall'ordinamento italiano e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, in ogni caso fornendo il numero verde contro la violenza di genere 1522 ed i riferimenti del centro antiviolenza
 - ▶ previo consenso della persona, indirizza al centro antiviolenza le persone richiedenti asilo affinché possano avere accesso ai servizi più adeguati sulla base delle loro esigenze specifiche (a titolo esemplificativo: supporto legale, medico, psicologico)
 - ▶ in casi particolari, qualora non abbia già gli elementi necessari per la decisione in merito alla domanda di protezione internazionale, valuta l'opportunità di sospendere la decisione, per concedere alla persona un congruo periodo che le consenta di accedere ai servizi disponibili, anche ai fini di una eventuale riconvocazione
 - ▶ in casi particolari, valuta l'opportunità di richiedere e ricevere eventuali feedback da parte del centro antiviolenza, senza che la decisione della persona di intraprendere o meno un percorso di fuoriuscita dalla violenza rilevi ai fini della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale.

3. Altresì il centro antiviolenza:
 - ▶ qualora, nell'ambito delle sue attività, venga in contatto con persone richiedenti asilo, beneficiarie di protezione internazionale, o bisognose di protezione internazionale, le informa sui diritti e le tutele previste dall'ordinamento italiano in materia di asilo
 - ▶ segnala alla Commissione persone richiedenti asilo sopravvissute a - o a rischio di violenza di genere, al fine di una rapida identificazione di eventuali esigenze specifiche e dell'adozione delle necessarie garanzie procedurali, che comprendono la prioritizzazione delle relative domande di protezione internazionale, la possibilità che al colloquio dinanzi la Commissione sia ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza e comunque la previsione di tutele specifiche a garanzia di persone minori o appartenenti ad altre categorie vulnerabili
 - ▶ qualora richiesto dalla Commissione, fornisce apposito feedback alla Commissione sulla segnalazione della persona, eventualmente evidenziando ulteriori vulnerabilità e/o altri elementi rilevanti.

4. Contestualmente allo svolgimento dei suddetti compiti specifici, il comune impegno delle parti sarà rivolto all'implementazione delle seguenti attività:
 - ▶ formazione e aggiornamento reciproco sul fenomeno della violenza di genere e sulle sue implicazioni in relazione alla protezione internazionale per rafforzare l'expertise di tutto il personale coinvolto nell'esame delle domande di protezione internazionale, come pure delle operatrici/operatori dei centri antiviolenza (e/o eventuale altro ente), ivi inclusi/e interpreti e mediatori/trici culturali
 - ▶ organizzazione di incontri periodici di confronto, anche sull'evoluzione del fenomeno a livello locale
 - ▶ nelle medesime formazioni potranno eventualmente essere coinvolti, con l'accordo delle parti, altri soggetti rilevanti sulle questioni relative a protezione internazionale e violenza di genere.

5. Nella consapevolezza che la protezione dei dati personali di chi chiede protezione internazionale in tutte le fasi della procedura è di fondamentale importanza, le parti si impegnano a garantire il rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), nonché ai sensi degli artt. 12 e 14 del d.lgs. 25/2008.

6. Il Protocollo d'Intesa ha durata annuale e si rinnova automaticamente / con il consenso delle parti.

7. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari in capo ad alcuna delle parti.

ALLEGATO F

Matrice per raccolta dati

id vestanet		
cognome/nome		
data di nascita		
nazionalità		
sex		
soluzione abitativa		
claim		
gbv: tipo 1		
gbv: tipo 2		
gbv: tipo 3		
gbv: luogo		
note		
indicatore di violenza 1		
indicatore di violenza 2		
indicatore di violenza 3		
rapporto con l'autore della violenza (se noto)		
data audizione		
ente di eventuale referral		
data incontri con ente specializzato		
data ulteriori audizioni (eventuale)		
note - specificazioni-bisogni specifici		
relatore		
esito istanza		



Le presenti Linee Guida sono state elaborate
nell'ambito del progetto della **Commissione Nazionale
per il diritto di asilo** e dell'**Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR**
Co-finanziamento UE – **progetto EMAS**